SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 36

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 13 febbraio 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Palermo

Corte suprema di cassazione

Ministero dell'interno

Ministero dello sviluppo economico

Provincia autonoma di Trento

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 febbraio 2014.

Riparto del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 per le annualità 2013 e 2014, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 maggio 2012 con la quale è stato dichiarato fino al 21 luglio 2012 lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 maggio 2012 con la quale è stato dichiarato fino al 29 luglio 2012 lo stato di emergenza in ordine ai ripetuti eventi sismici di forte intensità verificatisi nel mese di maggio 2012, e in particolare al terremoto del 29 maggio 2012, che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo;

Visto il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 ed in particolare l'articolo 1, comma 3, che ha prorogato fino al 31 maggio 2013 lo stato di emergenza e l'articolo 2, comma 1 che prevede l'istituzione di un Fondo per la ricostruzione della aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Considerato che il comma 2, articolo 2, del citato decreto-legge n. 74 del 2012, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto che operano in qualità di Commissari delegati, è stabilita la ripartizione del predetto Fondo fra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nonché sono determinati criteri generali idonei ad assicurare, ai fini di equità, la parità di trattamento dei soggetti danneggiati, nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate;

Considerato, altresì, che ai fini del riparto del predetto Fondo il comma 2, articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, stabilisce che la relativa proposta è basata su criteri oggettivi aventi a riferimento l'effettività e la quantità dei danni subiti e asseverati;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 4 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 6 luglio 2012 con il quale sulla proposta dei Presidenti delle predette regioni, sono stati dettati in via immediata criteri generali per la concessione, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 74 del 2012, di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili danneggiati, al fine di favorire prioritariamente il rientro delle popolazioni nelle abitazioni;

Considerato che con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 luglio 2012 sono state ripartite tra le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 per il solo anno 2012 e che occorre pertanto provvedere ad un nuovo riparto per gli anni 2013 e 2014;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 febbraio 2013 con il quale, al fine di assicurare la parità di trattamento dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ciascun Presidente di Regione in qualità di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 74 del 2012, nel limite stabilito con apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, può riconoscere un contributo ai soggetti e secondo le modalità di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni;

Visto il Protocollo d'intesa firmato in data 4 ottobre 2012 dal Ministro dell'economia e delle finanze e dai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati;

Sulla proposta dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto - Commissari delegati, formulate, rispettivamente, con note del 3 dicembre 2013 prot. CR. 2013.0030166, del 4 dicembre 2013 prot. AI.2013.0091863 e del 2 dicembre 2013 prot. 523570/14;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, per gli anni 2013 e 2014, le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sulla base dei livelli di danneggiamento finora riscontrati nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, al netto delle risorse di copertura degli interventi, di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012, come convertito, all'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, all'articolo 11, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che non sono effettuati dai Presidenti delle regioni mediante le relative contabilità speciali, sono così ripartite:

a. 92,3 % in favore della regione Emilia-Romagna;

b. 6,7 % in favore della regione Lombardia;

c. 1% in favore della regione Veneto.

2. La ripartizione di cui al comma 1, potrà essere rideterminata, entro il 1° luglio 2014, all'esito di una valutazione definitiva dei danni fornita dalle regioni interessate. Contestualmente i Commissari delle regioni si impegnano a fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi al monitoraggio degli interventi effettuati con le risorse annualmente rese disponibili a valere sul Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012, come convertito, secondo modalità convenute tra i soggetti interessati ai fini di una trasmissione informatizzata dei dati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2014

Il Presidente del Consiglio dei ministri
LETTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SACCOMANNI

14A01153

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 gennaio 2014.

Determinazione delle quote unitarie di spesa delle Amministrazioni statali interessate alla gestione per conto dello Stato presso l'INAIL, per l'esercizio 2011.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il quale stabilisce che per i dipendenti dello Stato l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL può essere attuata con forme particolari di gestione;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1985 recante la regolamentazione della «gestione per conto dello Stato» dell'assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'INAIL, il quale ai commi 2 e 3 dell'art. 2 prevede che le Amministrazioni dello Stato rimborsino all'INAIL, oltre che le prestazioni assicurative erogate a norma del citato testo unico e successive modificazioni ed integrazioni, anche le spese generali di amministrazione, medico-legali ed integrative, nonché le spese generali di amministrazione delle rendite, secondo importi unitari calcolati in funzione, rispettivamente, del numero degli infortuni e del numero delle rendite afferénti la «gestione per conto dello Stato», rispetto ai dati complessivi della gestione industria dell'Istituto;

Visto il comma 4 dell'art. 2 del citato decreto ministeriale, che stabilisce che gli importi unitari, come sopra determinati, sono approvati dal Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla base del conto consuntivo relativo all'anno di pertinenza;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo ed, in particolare, l'art. 23 che prevede l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze ed il contestuale trasferimento ad esso delle funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo ed, in particolare, l'art. 45 che prevede l'istituzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il contestuale trasferimento ad esso delle funzioni Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che dalle risultane relative all'esercizio 2011 della gestione industria emerge che sono imputatili alla gestione di che trattasi, quali spese generali di amministrazione, medico-legali e integrative, euro 95.967.411,68 a fronte di 123.310 casi di infortunio denunciati e, quali spese generali di amministrazione delle rendite, euro 862.658,60 a fronte di 11.500 rendite gestite;

Decreta:

Gli importi unitari delle spese generali di amministrazione, scaturenti dalla «gestione per conto dello Stato» gestita dall'INAIL, che le Amministrazioni statali interessate debbono rimborsare annualmente ai predetto istituto, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 10 ottobre 1985, sono stabiliti, per l'esercizio 2011, nella seguente misura:

euro 778,26 per ogni infortunio denunciato, per spese generali di amministrazione, medico-legali ed integrative;

euro 75,01 per ogni rendita in vigore, per spese generali di amministrazione delle rendite.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2014

Il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
FRANCO

Il direttore generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
GAMBACCIANI

14A00758

DECRETO 16 gennaio 2014.

Determinazione delle quote unitarie di spesa delle Amministrazioni statali interessate alla gestione per conto dello Stato presso l'INAIL, per l'esercizio 2010.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il quale stabilisce che per i dipendenti dello Stato l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL può essere attuata con forme particolari di gestione;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1985 recante la regolamentazione della «gestione per conto dello Stato» dell'assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'INAIL, il quale ai commi 2 e 3 dell'art. 2 prevede che le Amministrazioni dello Stato rimborsino all'INAIL, oltre che le prestazioni assicurative erogate a norma del citato testo unico e successive modificazioni ed integrazioni, anche le spese generali di amministrazione, medico-legali ed integrative, nonché le spese generali di amministrazione delle rendite, secondo importi unitari calcolati in funzione, rispettivamente, del numero degli infortuni e del numero delle rendite afferenti la «gestione per conto dello Stato», rispetto ai dati complessivi della gestione industria dell'Istituto;

Visto il comma 4 dell'art. 2 del citato decreto ministeriale, che stabilisce che gli importi unitari, come sopra determinati, sono approvati dal Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla base del conto consuntivo relativo all'anno di pertinenza;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo ed, in particolare, l'art. 23 che prevede l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze ed il contestuale trasferimento ad esso delle funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo ed, in particolare, l'art. 45 che prevede l'istituzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il contestuale trasferimento ad esso delle funzioni Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che dalle risultanze relative all'esercizio 2010 della gestione industria emerge che sono imputabili alla gestione di che trattasi, quali spese generali di amministrazione, medico-legali e integrative, euro 97.294.610,92 a fronte di 128.181 casi di infortunio denunciati e, quali spese generali di amministrazione delle rendite, euro 1.176.365,18 a fronte di 11.895 rendite gestite;

Decreta:

Gli importi unitari delle spese generali di amministrazione, scaturenti dalla «gestione per conto dello Stato» gestita dall'INAIL, che le Amministrazioni statali interessate debbono rimborsare aimualmente al predetto Istituto, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 10 ottobre 1985, sono stabiliti, per l'esercizio 2010, nella seguente misura:

euro 759,04 per ogni infortunio denunciato, per spese generali di amministrazione, medico-legali ed integrative;

euro 98,90 per ogni rendita in vigore, per spese generali di amministrazione delle rendite.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2014

Il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
FRANCO

Il direttore generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
GAMBACCIANI

14A00780
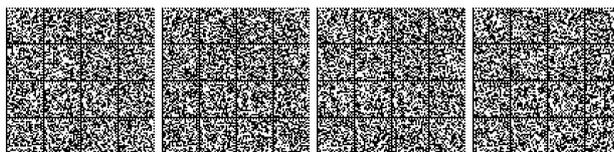
DECRETO 5 febbraio 2014.

Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 181 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 5138 del 24 gennaio 2014, che ha disposto per il 31 gennaio 2014 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 181 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 5138 del 24 gennaio 2014 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 gennaio 2014;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 gennaio 2014, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 181 giorni è risultato pari allo 0,590%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,704.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, allo 0,344% e all' 1,586%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2014

p. il direttore generale del Tesoro: CANNATA

14A00982

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 6 febbraio 2014.

Modifica della tabella notarile allegata al decreto 28 febbraio 2013, relativamente alla sede di Desenzano del Garda (distretto notarile di Brescia).

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la sentenza del TAR Lazio n. 10284/00 che aveva annullato il decreto ministeriale 30 luglio 1997, recante la revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto notarile, nel punto in cui istituiva un quarto posto di notaio nella residenza notarile di Desenzano del Garda;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 giugno 2012 con il quale è stato accolto il ricorso al Presidente della Repubblica spiegato avverso il decreto ministeriale 23 dicembre 2009, recante la revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto notarile, nel punto in cui indicava in numero di quattro i posti di notaio assegnati alla residenza notarile di Desenzano del Garda;

Visto il decreto ministeriale in data 28 febbraio 2013, con il quale è stata attuata la revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto notarile ai sensi della legge 24 marzo 2012 n. 27, all'art. 12, 1° comma;

Rilevato che in detto decreto ministeriale è stato indicato in quattro il numero dei posti di notaio attribuiti alla residenza notarile di Desenzano del Garda – distretto notarile di Brescia;

Considerato che occorre dare esecuzione alla sentenza del TAR Lazio n. 10284/00 nonché al decreto del Presidente della Repubblica in data 22 giugno 2012, conseguentemente il numero dei posti di notaio assegnati alla residenza notarile di Desenzano del Garda – distretto notarile di Brescia deve essere indicato in tre;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla revisione della indicazione dei posti di notaio assegnati alla residenza notarile di Desenzano del Garda – distretto notarile di Brescia;

Decreta:

La tabella notarile allegata al decreto ministeriale 28 febbraio 2013 è così modificata:

nel distretto notarile di Brescia alla residenza notarile di Desenzano del Garda sono assegnati tre posti di notaio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria per il visto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2014

Il Ministro: CANCELLIERI

14A00983

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 dicembre 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Blaise».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 10 settembre 2013 dall'impresa Makhteshim Chemical Works Ltd, rappresentata in Italia dall'Impresa Makhteshim Agan Italia S.r.l., con sede legale in Grassobbio (Bergamo), via Zanica, 19, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato BLAISE contenente le sostanze attive propiconazolo e procloraz, uguale al prodotto di riferimento denominato Bumper P registrato al n. 9941 con D.D. in data 12 febbraio 1999, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 26 settembre 2013, dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Bumper P registrato al n. 9941;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il pagamento della tariffa a norma del D.M. 28 settembre 2012;

Visto il decreto ministeriale del 26 novembre 2003 di recepimento della direttiva 2003/70/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva 6-benziladenina nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Visto il Reg. 823/2012 della Commissione del 14 settembre 2012 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le date di scadenza dell'approvazione di alcune sostanze attive tra cui il propiconazolo;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva propiconazolo ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Visto il Reg. 1143/2011 del 10 novembre 2011 di approvazione della sostanza attiva procloraz ai sensi Reg. CE n. 1107/2009 che viene quindi riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per entrambe le sostanze attive in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 dicembre 2021, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario in questione dovrà essere presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'articolo 2 del citato Reg. 1143/2011 del 10 novembre 2011, entro il 31 dicembre 2013, pena la revoca dell'autorizzazione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, l'Impresa Makhteshim Chemical Works Ltd, rappresentata in Italia dall'Impresa Makhteshim Agan Italia Srl, con sede legale in Grassobbio (Bergamo), via Zanica, 19, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato BLAISE con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 20 - 100 - 200; L 1 - 5 - 10 - 20.

Il prodotto è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere:

Makhteshim Chemical Works Ltd, Beer Sheva - 84100 Israele;

Aragonese S.A. 8970 Humanes Madrid (Spagna).

Il prodotto è confezionato presso lo stabilimento dell'Impresa estera:

Chemark Kft - 8182 Peremarton - Ungheria.

Il prodotto è prodotto presso lo stabilimento dell'Impresa:

Kollant S.r.l. - Vigonovo (VE).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15891.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

BLAISE

Composizione
Procloraz puro 34,8 g (400 g/l)
Propiconazolo puro 7,8 g (90 g/l)
coadiuvanti, solventi q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd.
P.O.B. 60 Beer-Sheva - 84100 Israele
Rappresentata in Italia da:
MAKHTESHIM AGAN ITALIA srl
Via Zanica 19 – 24050 GRASSOBBIO (BG)
Tel. 035 328811

Stabilimenti di produzione:
- MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd. Beer-Sheva - 84100 Israele
- ARAGONESAS AGRO S.A. 8970 HUMANES MADRID (Spagna)
- KOLLANT Srl – Vigonovo (VE)

Stabilimento di confezionamento:
CHEMARK Kft. – 8182 Peremarton - Ungheria

Registrazione Ministero della Sanità n. ....

Contenuto: ml 20- 100-200; Litri 1-5-10-20 Partita n............

Distribuito da:
- D.I.A.C.H.E.M. Spa – Albano Sant'Alessandro (BG)
- Du Pont de Nemours Italiana srl, Milano

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Possono essere autorizzati solo gli impieghi come fungicida. Nel caso di impieghi all'aperto, le quantità non possono superare 450 g/ha per ogni applicazione.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Procloraz 34,8% e Propiconazolo 7,8% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione.
PROCLORAZ - Nell'animale da esperimento è irritante delle mucose (lacrimazione, scialorrea, diarrea), deprime il SNC e la respirazione; possibili effetti epatici.

BLAISE

CONCENTRATO EMULSIONABILE

Fungicida organico per la difesa di frumento, orzo e barbabietola da zucchero

PROPICONAZOLO - Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimenti di alte dosi.
Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC.
Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
BLAISE è un fungicida ad attività preventiva, curativa ed eradicante, efficace contro numerosi funghi patogeni di barbabietola da zucchero, frumento e orzo.
EPOCHE, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

◆ **BARBABIETOLA DA ZUCCHERO**
- Contro Cercospora (*Cercospora beticola*): 1,1 litri per ha. Trattare a partire dalla comparsa delle prime pustole; ripetere se necessario dopo 14-16 giorni.
Su varietà a ciclo lungo, o quando si preveda di effettuare più di due trattamenti, si può anche applicare BLAISE a partire dal 2° trattamento.
- Contro Oidio (*Erysiphe betae*): 1,1 litri per ha. In caso di presenza contemporanea delle due malattie, l'Oidio risulta ben controllato dai trattamenti correttamente posizionati contro la Cercospora. Nelle zone ad elevata pressione di Oidio, se i sintomi della malattia si manifestano nella prima metà di giugno, effettuare un primo trattamento con un prodotto a base di zolfo e successivamente intervenire con BLAISE, ripetendo l'applicazione, se necessario, dopo 14-16 giorni.
N.B. Effettuare massimo due trattamenti per anno.

◆ **CEREALI:**
FRUMENTO TENERO, FRUMENTO DURO, ORZO
- Contro il mal del piede da Cercosporella (*Pseudocercosporella herpotrichoides*) e Fusariosi (*Fusarium spp*): 1,1 litri per ha, trattando allo stadio di fine accestimento/levata.

◆ **FRUMENTO TENERO, FRUMENTO DURO**
- Contro Oidio (*Erisiphe graminis*), Ruggini: Ruggine bruna (*Puccinia recondita*), Ruggine gialla (*Puccinia striiformis*), Ruggine nera (*Puccinia graminis*), Septoriosi (*Septoria nodorum, S. tritici*): 1,1 litri per ha.

◆ **ORZO**
- Contro Oidio (*Erysiphe graminis*), Ruggine (*Puccinia hordei*), Elmintosporiosi o Macchie reticolari (*Pyrenophora teres*), Rincosporio (*Rhyncosporium secalis*): 1,1 litri per ha.
Sia su frumento tenero e duro, sia su orzo, una protezione completa, in caso di elevate pressioni della malattia, si ottiene con due trattamenti allo stadio di levata e di spigatura. In molti casi è sufficiente quest'ultimo. È opportuno comunque regolarsi sulla base delle circostanze ambientali, in modo particolare delle piogge, e della specifica sensibilità delle varietà.
Effettuare complessivamente massimo due trattamenti per anno.

AVVERTENZA: Non rientrare nell'area trattata prima di 24 ore dal trattamento segnalando con appositi cartelli il divieto di accesso nelle aree trattate, mantenendo tale divieto per 24 ore dopo l'applicazione del preparato.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più' lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più' tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITÀ
Il prodotto è nocivo per i pesci. Non contaminare corsi d'acqua.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 21 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO PER BARBABIETOLA DA ZUCCHERO E 40 GIORNI PER FRUMENTO E ORZO

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

"Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del"
18 DIC. 2013

BLAISE

CONCENTRATO EMULSIONABILE

Fungicida organico per la difesa di frumento, orzo e barbabietola da zucchero
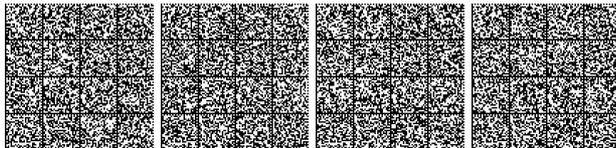
PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO O L'ASTUCCIO ESTERNO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

BLAISE

Composizione
Procloraz puro 34,8 g (400 g/l)
Propiconazolo puro 7,8 g (90 g/l)
coadiuvanti, solventi q.b. a g 100

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Irritante per gli occhi. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd.
P.O.B. 60 Beer-Sheva - 84100 Israele
Rappresentata in Italia da:
MAKHTESHIM AGAN ITALIA srl
Via Zanica 19 – 24050 GRASSOBBIO (BG)
Tel. 035 328811

Stabilimenti di produzione:
- MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd. Beer-Sheva - 84100 Israele
- ARAGONESAS AGRO S.A. 8970 HUMANES MADRID (Spagna)
- KOLLANT Srl – Vigonovo (VE)

Stabilimento di confezionamento:
CHEMARK Kft. – 8182 Peremarton – Ungheria

Registrazione Ministero della Sanità n. ....

Contenuto: ml 20- 100-200; Litri 1-5-10-20
Partita n............

Distribuito da:
- D.I.A.C.H.E.M. Spa – Albano Sant'Alessandro (BG)
- Du Pont de Nemours Italiana srl, Milano

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ..."

18 DIC. 2013

14A00939

DECRETO 18 dicembre 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Clear Supreme».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 2 ottobre 2013 dall'impresa Cheminova Agro Italia Srl con sede legale in Bergamo, via F.lli Bronzetti 32/28, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato CLEAR SUPREME, contenete la sostanza attiva glifosate, uguale al prodotto di riferimento denominato Glyfos Rapid registrato al n.12973 con Decreto direttoriale in data 26 maggio 2009, dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Glyfos Rapid registrato al n.12973;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto ministeriale 28 settembre 2012;

Visto il decreto del 26 marzo 2001 di inclusione della sostanza attiva glifosate, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 30 giugno 2012 in attuazione della direttiva 2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2011;

Visto il decreto del 30 dicembre 2010 che modifica la data di scadenza della sostanza attiva Glifosate, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2015 in attuazione della direttiva 2010/77/UE della Commissione del 10 novembre 2010

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata abroga dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 dicembre 2015, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, l'impresa Cheminova Agro Italia Srl con sede legale in Bergamo, via F.lli Bronzetti 32/28, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato CLEAR SUPREME con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 0,25 – 0,5 – 1 – 5 – 10 – 20 – 25 – 50.

Il prodotto è importato in confezioni pronte dallo stabilimento dell'Impresa estera:

Cheminova A/S - Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre (DK).

Il prodotto suddetto è registrato al n.15925.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

CLEAR SUPREME

(Concentrato solubile)

DISERBANTE SISTEMICO DI POST-EMERGENZA AD AZIONE FOGLIARE

CLEAR SUPREME Registrazione del Ministero della Salute n. ..... del .....

Composizione		
GLIFOSATE ACIDO puro	g. 37,6 (= 450 g/l)	
(pari a sale isopropilamminico g. 50,7)		
Coformulanti	q.b. a	g. 100

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl

Via F.lli Bronzetti, 32/28 – 24124 Bergamo Tel. 03519904468

Distribuito da:

Agriphar Italia srl - Via Nino Bixio 6, 44042 Cento (FE) Tel. 051/6836207

Stabilimento di produzione:

CHEMINOVA A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre (Danimarca)

Contenuto L. 0,25-0,5-1-5-10-20-25-50 Partita n°

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: **Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.**

CONSIGLI DI PRUDENZA: **Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, ne bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: **Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.**

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE - Il **CLEAR SUPREME** è un diserbante di post-emergenza efficace su tutte le infestanti monocotiledoni e dicotiledoni, annuali e perenni. Viene assorbito dalle foglie e traslocato per via sistemica nelle radici e negli organi sotterranei delle perennanti, che vengono pure devitalizzati. Il **CLEAR SUPREME** è rapidamente disattivato a contatto con il terreno. Non possedendo il prodotto efficacia di pre-emergenza, onde ottenere un diserbo duraturo, è possibile eventualmente utilizzare **CLEAR SUPREME** in miscela con un erbicida ad azione residuale per evitare la nascita delle infestanti provenienti da semi che possono germinare dopo l'applicazione del formulato da solo. L'effetto visivo dell'azione di **CLEAR SUPREME** consiste in un ingiallimento o arrossamento ed in un appassimento graduale che si risolvono nella morte dell'infestante anche a livello dell'apparato radicale. La durata di questo processo è correlata alle condizioni ambientali.

MODALITÀ D'IMPIEGO - Il prodotto va usato per irrorazione sulle infestanti ben sviluppate, distribuendo volumi relativamente bassi (100-300 litri) di poltiglia per ettaro, in modo da bagnare uniformemente le malerbe, senza provocare perdite per gocciolamento. Impiegare pompe a bassa pressione (max 2 atm) e barre o lance munite di ugelli a specchio o a ventaglio che distribuiscono gocce di grosse dimensioni.

CAMPI D'IMPIEGO

Colture che non manifestano sensibilità in caso la deriva bagni il tronco, purchè ben lignificato: **vite, agrumi, melo, pero, olivo, noce e pistacchio.**

Colture che possono manifestare sensibilità se la deriva bagna il tronco, anche se ben lignificato: **drupacee, mandorlo, pioppo, actinidia e nocciolo.**

Colture da diserbare esclusivamente utilizzando attrezzature selettive (lambenti, umettanti o a goccia): **carciofo, fava, pisello, fagiolino, patata, pomodoro, melanzana, carota, barbabietola da zucchero, soia, mais (solo interfila), erba medica, prati, rosa; vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali e pioppo.**

Colture da diserbare prima dell'emergenza: **asparago.**

Terreni in assenza della coltura (fragola, ortaggi, barbabietola da zucchero, frumento, orzo, segale, avena, mais, sorgo, girasole, cotone, colza, soia, riso, prati, vivai): prima della semina o del trapianto (queste operazioni vanno successivamente effettuate non prima di 48 ore dal trattamento), dopo il raccolto o a fine ciclo.

Aree non agricole: **sedi ferroviarie, argini di canali, fossi e scoline in asciutta, aree rurali ed industriali, aree ed opere civili.**

DOSI D'IMPIEGO

I trattamenti possono essere effettuati su tutta la superficie o su fasce lungo la fila delle piante o su aree sottostanti la chioma. Le dosi d'impiego, riferite ad ettaro di superficie effettivamente trattata, variano in funzione della specie delle infestanti presenti:

- **1,2-2,8** litri/ha contro la maggior parte delle erbe annuali (applicare la dose ridotta ai primissimi stadi di sviluppo delle infestanti)
- **3,2- 4** litri/ha contro Sorghum halepense (Sorghetta), Agropyrum repens (Gramignone), Ranunculus spp (Ranuncolo).
- **4-5,6** litri/ha contro Cyperus rotundus (Cipollino), Cirsium arvense (Stoppione, in fioritura), Artemisia vulgaris (Artemisia), Potentilla spp. (Cinquefoglio), Plantago spp. (Piantaggine), Taraxacum officinale (Soffione), Rumex spp. (Romice), Felci. Contro il Cyperus rotundus, per ottenere un risultato più duraturo, si può effettuare un primo trattamento alla dose di 5 litri/ha ripetendo l'intervento sui ricacci alla dose di 4 litri/ha;
- **6,4-8** litri/ha contro Convolvulus arvensis (Vilucchio) ben sviluppato (inizio fioritura), Cynodon dactylon (Gramigna), Urtica spp. (Ortica), Daucus carota (Carota selv.), Sonchus arvensis (Crispino), Tussilago farfara (Farfaro), Phragmites spp. (Cannucce, alte 50-80 cm).
- **8-9,6** litri/ha contro Convolvulus arvensis (Vilucchio) all'inizio dello sviluppo (lungo almeno 30 cm.).

Per interventi su infestazioni a macchia irrorare con concentrazioni del prodotto in acqua dell'**0,8-1,6%** contro le infestanti annuali e dell'**1,6-4%** contro le perenni.

OLIVO: Il prodotto può essere impiegato per il diserbo dell'olivo per il controllo delle infestanti sopra indicate. Dose massima di impiego: 4,8 litri/ha di prodotto (equivalenti a 2,16 kg/ha di principio attivo).

In tutte le condizioni di impiego effettuare un solo trattamento all'anno.

ATTENZIONE: PER L'APPLICAZIONE MANUALE DEL PRODOTTO UTILIZZARE GUANTI IN GOMMA DURANTE LA FASE DI MISCELAZIONE/CARICO; ATTENDERE CHE LE AREE TRATTATE SIANO COMPLETAMENTE ASCIUTTE PRIMA DI RIENTRARE

NOTE IMPORTANTI: Evitare durante i trattamenti la formazione di deriva o di goccioline polverizzate che potrebbero portare il prodotto a contatto dell'apparato fogliare delle colture provocando danni. In ogni caso non irrorare in presenza di vento. Prima del trattamento asportare i succhioni o i ricacci alla base delle piante. Non bagnare il tronco, specialmente se non è ben lignificato o con ferite. Per evitare la deriva usare ugelli protetti da coni o schermi che evitino alla poltiglia erbicida di giungere a contatto con la vegetazione delle piante, specialmente se in forma di allevamento basse.

AVVERTENZE: Le perennanti sono meglio controllate se ben sviluppate al momento del trattamento; alcune dicotiledoni (es. Vilucchio, Stoppione, Artemisia) sono più sensibili se in fioritura o in uno stadio più avanzato. Arature, fresature, tagli delle erbe o pascolo di animali prima del trattamento possono ridurre l'efficacia del diserbo. Impiegare il prodotto su infestanti in attiva crescita, preferibilmente in prossimità della fioritura quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'intervento su infestanti sofferenti per cause diverse come siccità, freddo, attacchi parassitari, ha efficacia ridotta.

Non impiegare per la miscelazione, distribuzione o conservazione del prodotto recipienti galvanizzati (es. zincati) o in acciaio se non protetti da apposite vernici plastiche.

COMPATIBILITÀ – Il prodotto è compatibile con erbicidi ad azione residuale.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ - Evitare che il prodotto giunga a contatto con l'apparato fogliare (rami non lignificati, succhioni del tronco e del portainnesto) di tutte le colture agricole. Subito dopo l'impiego lavare accuratamente, con tre risciacqui successivi di acqua, le pompe e i recipienti prima di utilizzarli per altri trattamenti antiparassitari. Non impiegare gli imballaggi vuoti per altri usi. Non scaricare le acque utilizzate per i lavaggi in acque destinate all'irrigazione.

Nei trattamenti per il diserbo di olivo, pomacee, drupacee sospendere l'applicazione 7 giorni prima della raccolta; nel caso della vite sospendere l'applicazione 28 giorni prima della raccolta.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente nelle epoche e per gli usi consentiti: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL ....18 DIC. 2013........

14A00940

DECRETO 18 dicembre 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Rustler».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 23 ottobre 2013 dall'impresa Cheminova Agro Italia Srl, con sede legale in Bergamo, via F.lli Bronzetti, 32/28, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato RUSTLER, contenete la sostanza attiva propizamide, uguale al prodotto di riferimento denominato Zammo registrato al n.15236 con Decreto direttoriale in data 22 febbraio 2013, dell'Impresa medesima;
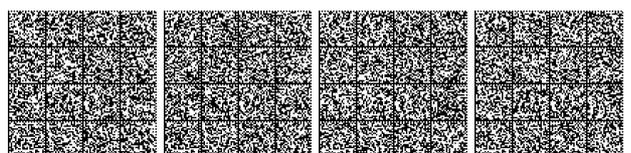
Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Zammo registrato al n.15236;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto ministeriale 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Visto il decreto del 16 ottobre 2003 di inclusione della sostanza attiva propizamide, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 gennaio 2017 in attuazione della direttiva 2003/39/CE della Commissione del 15 maggio 2003;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata abroga dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 gennaio 2017, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 gennaio 2017, l'impresa Cheminova Agro Italia Srl, con sede legale in Bergamo, via F.lli Bronzetti, 32/28, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato RUSTLER con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: 0,25 – 0,5 – 1 – 3 – 5 – 10 – 20 legge n.

Il prodotto è importato in confezioni pronte dagli stabilimenti delle Imprese estere:

Cheminova A/S - Thyborønvej 78 - DK 7673 Harboøre Denmark;

Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG – Stader Elbstrasse 26-28 –D- 21683 Stade (Germania)

Il prodotto suddetto è registrato al n.15924.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO
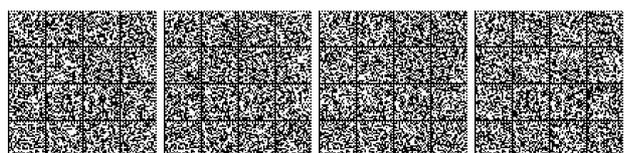
RUSTLER

Erbicida selettivo in sospensione concentrata

RUSTLER Registrazione del Ministero della Salute N.... del

Composizione - 100 g di Rustler contengono:	
Propizamide pura	g 36 (400 g/L)
coformulanti* q.b. a	g 100

* *contiene 1,2-benzisotthiazol-3 (2H)-one: può provocare una reazione allergica*

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Fratelli Bronzetti, 32/28 – 24124 Bergamo
Tel. 035 19904468

Distribuito da:

Stabilimenti di produzione:
Cheminova A/S - Thyborønvej 76-78 DK 7673 - Harboøre (Danimarca)
Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG
Stader Elbstrasse 26-28– D-21683 Stade (Germania)

Contenuto: **0,25-0,5-1-3-5-10-20 L** Partita n. ......

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI di RISCHIO: Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI di PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Non rientrare in campi trattati prima che la sospensione sulla superficie fogliare sia completamente asciutta.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
RUSTLER è un erbicida selettivo in sospensione concentrata che agisce prevalentemente per assorbimento radicale. Sulle malerbe sensibili, i sintomi appaiono dopo 3-4 giorni, seguiti dal completo disseccamento delle infestanti.

INFESTANTI SENSIBILI: *Alopecurus myosuroides* (coda di volpe), *Avena spp.* (avena selvatica), *Bromus spp.* (forasacco), *Digitaria sanguinalis* (sanguinella), *Lolium spp.* (loietto), *Poa spp.* (fienarola), *Setaria spp.* (falso panico), e tutte le principali graminacee annuali in genere nonché, nelle applicazioni autunno-invernali anche alcune graminacee poliennali. RUSTLER è efficace inoltre nei confronti di *Chenopodium album* (farinello comune), *Cuscuta spp.* (cuscuta), *Stellaria media* (Centocchio), *Papaver roheas* (Papavero), *Polygonum aviculare* (Correggiola), *Polygonum persicaria* (Persicaria), *Portulaca oleracea* (Erba porcellana), *Veronica spp.* (Veronica).

INFESTANTI MEDIAMENTE SENSIBILI: *Amaranthus spp. (amaranto comune), Echinochloa crs-galli* giavone)

MODALITÀ ED EPOCHE DI IMPIEGO:
Su tutte le colture RUSTLER può essere impiegato con un solo trattamento per ciclo colturale.

LATTUGHE e altre INSALATE, comprese le BRASSICACEE (Dolcetta, Lattuga cappuccina, Lattughina, Lattuga iceberg, Lattuga romana, Scarola, Cicoria selvatica, Cicoria a foglia rossa, Radicchio, Indivia riccia, Cicoria pan di zucchero, Barbarea, foglie e germogli di Brassica *spp.*) Dente di leone, Valerianella

RUSTLER va impiegato in pre-semina o in pre-trapianto della coltura, prima dell'emergenza delle infestanti, alla dose di 1,75-3,75 l/Ha.

È necessario provvedere ad un leggero interramento del prodotto dopo l'applicazione. RUSTLER può essere applicato anche in post-semina, entro 15 giorni dalla messa a dimora, o in post-trapianto, con la coltura non oltre lo stadio delle 4-6 foglie.

Le applicazioni su infestanti già emerse sono consigliate solo nel periodo autunno invernale e su terreni ricchi di umidità. Impiegare volumi di acqua compresi fra i 300 e i 500 litri per ettaro. Su Scarola aumentare eventualmente il volume fino a 600 litri per ettaro. CONSENTITO MASSIMO 1 TRATTAMENTO IN CAMPO.

COLZA

RUSTLER va impiegato in post-emergenza della coltura, dallo stadio delle 2-3 foglie vere, alla dose di 1,00-1,75 l/Ha. Distribuire il prodotto con 200-500 litri di acqua per ettaro.

COMPATIBILITÀ: Il prodotto si impiega da solo.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto può essere fitotossico per le colture non riportate in etichetta. È necessario inoltre rispettare gli intervalli sotto indicati tra l'applicazione di RUSTLER e la successiva semina o trapianto di alcune colture:

- **2 mesi** per le colture moderatamente tolleranti quali mais, sorgo, fragola, patata dolce, crucifere in genere
- **4 mesi** per le colture mediamente sensibili quali melanzana, peperone, pomodoro, patata, spinacio, aglio, cipolla, barbabietola da zucchero, menta
- **6 mesi** per le colture molto sensibili quali frumento, orzo, segale, avena, triticale e graminacee foraggere. Prima dell'impianti di queste colture effettuare una profonda lavorazione del terreno.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 180 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER COLZA E 30 GIORNI PER LE ALTRE COLTURE.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
CONSERVARE AL RIPARO DAL GELO.
AGITARE BENE PRIMA DELL'USO.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del .... 18 DIC. 2013

14A00941

DECRETO 18 dicembre 2013.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Jalisco».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente" Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Vista la domanda presentata in data 1° febbraio 2013 dall'impresa Proplan Plant Protection Co. S.L., con sede legale in Madrid (Spagna), C. Valle del Roncal, 12 – 1° Oficina n°7 E-28232 Las Rozas, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato JALISCO contenente la sostanza attiva exitiazox, uguale al prodotto di riferimento denominato Spider kill registrato al n. 13522 con Decreto direttoriale in data 27 dicembre 2006, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 27 giugno 2013, dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Spider kill registrato al n. 13522;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto ministeriale 28 settembre 2012;

Visto il decreto ministeriale del 26 maggio 2011 di recepimento della direttiva 2001/46/UE relativa all'iscrizione della sostanza attiva exitiazox nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 30 giugno 2014, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 26 maggio 2011, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 2014, l'Impresa Proplan Plant Protection Co. S.L., con sede legale in Madrid (Spagna), C. Valle del Roncal, 12 – 1° Oficina n°7 E-28232 Las Rozas, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato JALISCO con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg: 0,05 – 0,1 – 0,2 – 0,25 – 0,5 – 1 – 5 – 10 - 20.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero:

Laboratorios Sirga, Partita I.V.A. n. Del Mediterraneao, C/Jaime I, 7, Parcela 29/15 I, J – 46560 Massalfassar (Valencia) – Spagna.

Il prodotto suddetto è registrato al n.15929.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

JALISCO

PRODOTTO ACARICIDA PER IMPIEGO SU NUMEROSE COLTURE
TIPO DI FORMULAZIONE: POLVERE BAGNABILE

JALISCO - Registrazione del Ministero della Salute n° del

Composizione
- Exitiazox puro g. 10
- Coformulanti qb a g. 100

Distribuito da:
SHARDA EUROPE B.V.B.A.
Jozef Mertensstraat 142, B - 1702 Dilbeek (Belgio)
Tel. +32(0)2 466.44.44

Partita n:

g 50-100-200-250-500; Kg 1-5-10-20

PROPLAN Plant Protection Co. S.L.
C. Valle del Roncal, 12 – 1a Oficina n° 7
E-28232 Las Rozas, Madrid (Spagna)
Tel. +34 91.626.60.97

Stabilimento di produzione:
Laboratorios Sirga
P.I. Del Mediterraneao, C/ Jaime I, 7, Parcela 29/15 I,J
46560 Massalfassar (Valencia), Spagna

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE E MODALITÀ D'IMPIEGO
JALISCO è un prodotto acaricida in polvere bagnabile che agisce per contatto ed ingestione, ed inoltre è dotato di effetto translaminare, con notevole persistenza d'azione ed estrema selettività nei confronti delle api e degli acari predatori. La sua azione acaricida è mirata a combattere uova, larve e ninfe di acari tetranichidi rossi e gialli (*Panonychus ulmi, Tetranychus urticae, Eotetranychus carpini f. vitis*).
Viene impiegato sulle seguenti colture: MELO - PERO - PESCO - AGRUMI - VITE - FRAGOLA - ACTINIDIA - MELONE - CETRIOLO - PEPERONE - MELANZANA - POMODORO - FAGIOLINO - SOIA - COLTURE FLOREALI in pieno campo ed in serra, trattando in presenza di pochissime forme mobili (1-2 acari per foglia) alla dose di g. 50 per ettolitro di acqua, nel caso vi sia necessità si miscela con prodotti acaricidi adulticidi per avere una rapida azione iniziale sugli adulti. Per ottenere un risultato migliore bagnare abbondantemente la vegetazione trattata.

COMPATIBILITÀ
Non compatibile con i prodotti a reazione alcalina.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta di FRAGOLA, PEPERONE, MELANZANA, FAGIOLINO, POMODORO, MELONE, CETRIOLO, 14 giorni prima della raccolta di PESCO, MELO, PERO, ACTINIDIA, AGRUMI, VITE e 34 giorni prima della raccolta della SOIA.

FITOTOSSICITÀ
Sulle floricole si consiglia un saggio preliminare su piccole superfici

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del .... 18 DIC. 2013

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

JALISCO

PRODOTTO ACARICIDA PER IMPIEGO SU NUMEROSE COLTURE

TIPO DI FORMULAZIONE: POLVERE BAGNABILE

JALISCO - Registrazione del Ministero della Salute n° del

Composizione
- Exitiazox puro g. 10
- Coformulanti q.b. a g. 100

Distribuito da:
SHARDA EUROPE B.V.B.A.
Jozef Mertensstraat 142, B - 1702 Dilbeek (Belgio) Tel. +32(0)2 466.44.44

Partita n.

PROPLAN Plant Protection Co. S.L.
C. Valle del Roncal, 12 – 1a Oficina n° 7
E-28232 Las Rozas, Madrid (Spagna)
Tel. +34 91.626.60.97

Stabilimento di produzione:
Laboratorios Sirga
P.I. Del Mediterraneao, C/ Jaime I, 7, Parcela 29/15 I,J
46560 Massalfassar (Valencia), Spagna

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

g 50-100

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 18 DIC. 2013

14A00947
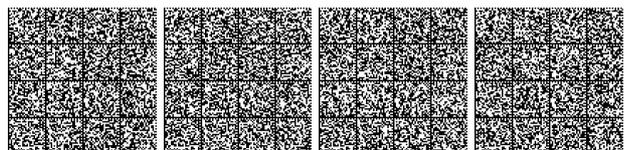
DECRETO 18 dicembre 2013.

Modifica del decreto 14 dicembre 2011 relativo alla immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Nurelle 5».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il decreto in data 14 dicembre 2011 con il quale l'impresa Agriphar S.A., con sede legale in Ougrèe (Belgio), Rue de Renory, 26/1, è stata autorizzata, fino al 28 febbraio 2016, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato «Nurelle 5» registrato al n. 14909, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 19 dicembre 2012;

Rilevato che nell'etichetta allegata al sopracitato decreto è stato riportato un erroneo numero di trattamenti da effettuare sulla coltura della vite da vino e da tavola;

Ritenuto di dover modificare l'etichetta del prodotto in questione;

Decreta:

È modificato il decreto dirigenziale 14 dicembre 2011 relativo alla immissione in commercio del prodotto fitosanitario NURELLE 5, come di seguito specificato:

al posto di «Vite (da vino e da tavola): contro tignola, tignoletta, cicaline, sigaraio, Sparganothis pilleriana effettuare un trattamento a 0,6 l/ha, pari a 40-300 ml/hl, utilizzando 200-1500 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni.»;

deve intendersi «Vite (da vino e da tavola): contro tignola, tignoletta, cicaline, sigaraio, Sparganothis pilleriana effettuare un trattamento a 0,6 l/ha, pari a 40-300 ml/hl, utilizzando 200-1500 l/ha di acqua. Effettuare un solo trattamento per stagione.».

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a rietichettare il prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un facsimile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego del prodotto fitosanitario in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2013

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

NURELLE 5

EMULSIONE CONCENTRATA CONTENENTE 50 g/L di CIPERMETRINA
INSETTICIDA PIRETROIDE A LARGO SPETTRO D'AZIONE PER IL CONTROLLO DEI PARASSITI DELLE COLTURE ARBOREE ED ERBACEE

NURELLE 5
COMPOSIZIONE:
100 g di prodotto contengono:
- Cipermetrina pura g 5,52 (= 50 g/l)
- Coformulanti q.b a g 100

FRASI DI RISCHIO
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare guanti adatti. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Agriphar s.a.26/1 Rue de Renory - B-4102 Ougrée - Belgium Tel. 003243859711
Officina di produzione: Chimac S.A. - 26/2 Rue de Renory - B4102 Ougrée (Belgium)
Distribuito da: Dow AgroSciences Italia s.r.l. - Bologna (BO).
Registrazione del Ministero della Salute n. 14909 del 14/12/2011
Contenuto netto: ml 10-25-50-100-200-250- 500 litri 1-2-3-5-10-20
Partita n.....................

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]. Tossico per le api. Non usare il prodotto durante la fioritura.

PROTEZIONE DEGLI ORGANISMI ACQUATICI
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare le seguenti distanze dalle acque di superficie:
5 metri: **FRUMENTO, SEGALE, TRITICALE, ORZO, AVENA, SPELTA (FARRO MAGGIORE), COLZA, COTONE, LINO;**
10 metri (5 metri con ugelli antideriva 50% rid.): **ERBA MEDICA, LEGUMI, PATATA, BARBABIETOLA DA ZUCCHERO E DA FORAGGIO, TABACCO, ORTAGGI A FRUTTO, ORTAGGI A RADICE, ORTAGGI A BULBO, ORTAGGI A FOGLIA, ERBE FRESCHE, CARCIOFO, ORNAMENTALI DI ALTEZZA INFERIORE A 50 cm;**
15 metri (5 metri con ugelli antideriva 50% rid): **MAIS;**
30 metri: **VITE** (5 metri con ugelli antideriva 90% rid), **OLIVO** (20 metri con ugelli antideriva 90% rid), **PIOPPO.**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonchè dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. Terapia: sintomatica e di rianimazione. Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE
NURELLE 5 è una emulsione concentrata contenente cipermetrina. Il solvente utilizzato nella formulazione non è derivato dagli idrocarburi, ma è di origine naturale. Il principio attivo, non sistemico, agisce per contatto e ingestione e controlla un grande numero di insetti che infestano le colture arboree ed erbacee.

COLTURE E DOSI D'IMPIEGO
I trattamenti vanno effettuati alla prima comparsa degli insetti bersaglio, se non diversamente specificato.
Vite (da vino e da tavola): contro tignola, tignoletta, cicaline, sigaraio, *Sparganothis pilleriana* effettuare un trattamento a 0,6 l/ha, pari a 40-300 ml/hl, utilizzando 200-1500 l/ha di acqua. Effettuare un solo trattamento per stagione. **Olivo (piante non in produzione):** contro mosca e tignola (generazione antofaga e carpofaga), Tignola verde (Palpita unionalis) 0,8-1 l/ha, pari a 80-100 ml/hl, utilizzando 800-1200 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **Patata:** contro dorifora e tignola 0,8-1 l/ha, pari a 80-250 ml/hl, utilizzando 400-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **Carciofo:** contro afidi e nottue 1 l/ha, pari a 100-300 ml/hl, utilizzando 300-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **Altre orticole (in pieno campo):** contro nottuidi terricoli e fogliari (*Heliothis armigera, Spodoptera littoralis, Phtorimeae operculella, Pieris sp., Plutella sp., Mamestra sp., Autographa sp., Agrotis segetum, etc.*), coleotteri, afidi, *Empoasca sp.*, tripidi, mosche bianche, cleono, lisso, Dorifora (*Leptinotarsa decemlineata*), Diabrotica sp., Sitona (*Sitona lineatus*), Tignola del porro (*Acrolepiopsis assectella*), Cicaline (*Empoasca spp*), alle dosi di seguito riportate:
ORTAGGI A RADICE (Carota, prezzemolo a grossa radice, pastinaca, cren, sedano-rapa, ravanello, bietola rossa, rutabaga, rapa), ORTAGGI A BULBO (cipolla, aglio, scalogno), ORTAGGI A FRUTTO (pomodoro, melanzana, okra, melone, zucca, cocomero e altre cucurbitacee a buccia non commestibile), CAVOLI (cavolfiori, broccoli, cavoli a testa), LEGUMI (pisello, pisello mangiatutto, fagiolo, fagiolino): 1 l/ha, pari a 100-500 ml/hl, utilizzando 200-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. **ASPARAGO:** 1 l/ha, pari a 60-200 ml/hl, utilizzando 500-1000 l/ha di acqua. Trattare dopo la raccolta dei turioni.
COLZA, SENAPE, LINO: contro altica, *Ceuthorinchus, Meligete*, effetto collaterale su *Dasineura brassicae* 0,5 l/Ha, pari a 125-330 ml/hl, utilizzando 150-400 l/ha di acqua. **COTONE: contro afidi, lepidotteri, tripidi: 1 l/Ha, pari a 100-320 ml/hl, utilizzando 300-1000 l/ha di acqua. Effettuare al massimo due trattamenti per stagione distanziati di almeno 10 giorni.**
Barbabietola da zucchero e da foraggio: contro nottuidi terricoli e fogliari, coleotteri, afidi, Cassida, cleono, lisso 1 l/ha, pari a 100-500 ml/hl, utilizzando 200-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni.
Frumento, segale, triticale, orzo, avena, spelta (farro maggiore): contro afidi, lema, lepidotteri 0,5 l/ha, pari a 80-300 ml/hl, utilizzando 150-600 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno due settimane. **Mais:** contro Piralide (*Ostrinia nubilalis*), Sesamia (*Sesamia cretica*), Nottua gialla (*Heliothis armigera*) e Nottua delle messi (*Agrotis segetum*), Diabrotica (*Diabrotica sp.*) 1,5 l/ha, pari a 150-1000 ml/hl, utilizzando 150-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni. Non trattare dopo la fine della fioritura. **Erba medica:** contro Nottuidi terricoli e fogliari (*Heliothis armigera, Pratyedra gossypiella, Earias insulana, Agrotis segetum, Spodoptera littoralis*), Crisomelide nero (*Colaspidema atrum*), Punteruolo (*Phytonomus variabilis*), Afidi (*Myzus spp, Aphis spp*), Tripidi, Mosca Bianca (*Trialeurodes vaporariorum*), Misurino 1 l/ha, pari a 100-700 ml/hl, utilizzando 150-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni.
Floreali, ornamentali, pioppo in vivaio e giovani impianti, forestali in vivaio: contro afidi, nottue, coleotteri, tripidi, mosche, cocciniglie, mosche bianche, saperda e punteruolo del pioppo, limantria 0,5-1 l/ha, pari a 100-200 ml/hl, utilizzando 500-1000 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni.
Tabacco: contro lepidotteri, afidi, mosca bianca, Cassida vittata 1 l/ha, pari a 60-200 ml/hl, utilizzando 500-1500 l/ha di acqua. Il trattamento si può ripetere dopo almeno 10 giorni.
COMPATIBILITÀ Il prodotto non è compatibile con i formulati a reazione alcalina. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta
INTERVALLO DI SICUREZZA: 28 giorni per FRUMENTO, SEGALE, TRITICALE, ORZO, AVENA, SPELTA (FARRO MAGGIORE); 21 giorni per VITE, COLZA, SENAPE, LINO, COTONE; 14 giorni per BARBABIETOLA DA ZUCCHERO E DA FORAGGIO, BIETOLA ROSSA, RAPA, RUTABAGA, TABACCO; 7 giorni per ERBA MEDICA; 3 giorni per tutte le altre colture

ATTENZIONE - DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO E' RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta/Foglio illustrativo

18 DIC. 2013

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

14A00948

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 dicembre 2013.

Regolazione di eventuali ulteriori modalità operative e di dettaglio utili, all'attuazione della sperimentazione della nuova carta acquisti.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'art. 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante: «Sperimentazione finalizzata alla proroga del programma "carta acquisti"»;

Visto il decreto 10 gennaio 2013, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi del citato art. 60, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, registrato alla Corte dei conti in data 10 aprile 2013 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 maggio 2013, recante «Attuazione della sperimentazione della nuova carta acquisti»;

Visto, in particolare, l'art. 12, comma 3, che demanda ad uno o più provvedimenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, la regolazione di eventuali ulteriori modalità operative e di dettaglio utili all'attuazione della sperimentazione;

Visto l'art. 3, comma 2 e seguenti, del decreto-legge 28 giugno 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, che ha esteso la sperimentazione ai territori delle regioni del Mezzogiorno che non ne siano già coperti, con avvio nel 2014;

Rilevata, sulla base delle indicazioni emerse all'avvio della sperimentazione, nonché dal confronto con i Comuni coinvolti, la necessità di apportare modificazioni al citato decreto interministeriale del 10 gennaio 2013 che specifica le modalità di attuazione della sperimentazione, al fine di: meglio definire la nozione di trattamenti economici rilevanti ai fini dell'accesso al beneficio; chiarire la definizione di nucleo familiare rilevante ai fini della quantificazione dell'ammontare del beneficio; ridefinire la tempistica e le modalità del monitoraggio dei progetti personalizzati di presa in carico; prevedere la gestione di una eventuale richiesta di riesame da parte dei richiedenti in esito alle verifiche del possesso dei requisiti auto dichiarati;

Decreta:

Art. 1.

Trattamenti economici

1. All'art. 4 del decreto 10 gennaio 2013, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, richiamato in premessa, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera *a)*, punto *v)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, la misura della soglia è aumentata annualmente della misura percentuale prevista per la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. La nuova soglia è comunicata dal Soggetto attuatore con apposita circolare e mediante pubblicazione sul sito internet;»;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Ai fini della verifica del possesso del requisito di cui al comma 3, lettera *a)*, punto *v)*, valgono le seguenti regole di computo:

a. nel valore complessivo non entrano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;

b. le mensilità aggiuntive quali tredicesime e quattordicesime e altri importi aggiuntivi erogati in unica soluzione ai titolari di trattamenti con periodicità mensile sono considerati per un dodicesimo del loro valore;

c. nel caso di erogazioni che hanno periodicità bimestrale, l'ammontare considerato è la metà dell'erogazione bimestrale; similmente, i trattamenti economici ricorrenti che hanno diversa periodicità, comunque non mensile, vanno considerati in proporzione al numero di mesi cui si riferiscono;

d. nel caso di erogazioni in unica soluzione, l'ammontare deve essere considerato per un dodicesimo del valore complessivamente erogato nell'anno solare; sono a tal fine considerate unicamente le erogazioni effettuate prima della richiesta della prestazione;

e. non costituiscono trattamenti le eventuali esenzioni e/o agevolazioni per il pagamento di tributi, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché le erogazioni di buoni servizio e/o voucher che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Non entrano altresì nel computo dei trattamenti, le erogazioni relative ad assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale ovvero altre misure di sostegno previste nell'ambito del progetto personalizzato di cui all'art. 6.»

Art. 2.

Beneficio concesso

1. All'art. 5, comma 1, del decreto 10 gennaio 2013, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le parole «calcolata escludendo le persone a carico ai fini Irpef diverse dal coniuge e dai figli» sono sostituite dalle seguenti: «calcolata escludendo le persone a carico ai fini Irpef non conviventi diverse dal coniuge e dai figli».
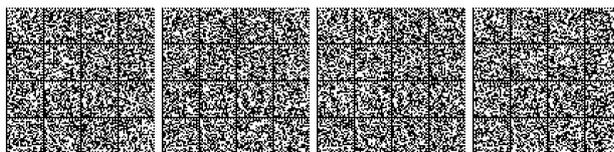
Art. 3.

I progetti personalizzati di presa in carico

1. All'art. 6 del decreto 10 gennaio 2013, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «finalizzato al superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale.» sono inserite le seguenti: «Il progetto è predisposto e sottoscritto per adesione dai componenti del Nucleo Familiare Beneficiario entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto accreditamento del 1° bimestre.»;

b) al comma 2, le parole «entro novanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto accreditamento del 1° bimestre» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni dalla sottoscrizione da parte dei componenti del Nucleo Familiare Beneficiario e comunque prima dell'accreditamento del 4° bimestre»;

c) al comma 3, le parole «In riferimento all'attuazione del progetto, le informazioni devono essere inviate entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto accreditamento del 4° bimestre» sono sostituite dalle seguenti: «In riferimento alla conclusione della Sperimentazione, le informazioni devono essere inviate entro sessanta giorni dal termine della Sperimentazione.»;

d) il comma 4 è soppresso;

e) al comma 5, le parole «di cui ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2».

Art. 4.

Verifica dei requisiti e gestione di eventuali richieste di riesame

1. All'art. 3 del decreto 10 gennaio 2013, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *h)*, il punto *i)* è sostituito dal seguente:

«i. inviano al Soggetto attuatore, entro il termine di cui alla lettera *a)*, la graduatoria dei nuclei familiari richiedenti, corredata della indicazione dei titolari e delle informazioni necessarie al fine della verifica dei requisiti di cui all'art. 4, comma 3, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché la graduatoria definitiva in esito alla gestione di eventuali richieste di riesame ai sensi dell'art. 8, comma 1.»;

b) al comma 1, lettera *h)*, punto *ii)*, le parole «l'esito delle verifiche e quindi» sono sostituite dalle seguenti: «l'esito delle verifiche, nonché le eventuali omissioni e/o difformità riscontrate rispetto a quanto dichiarato dal richiedente, e quindi, successivamente all'invio della graduatoria definitiva,».

2. All'art. 4, comma 4, del decreto 10 gennaio 2013, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le parole «sulla base delle graduatorie inviate dai Comuni, effettuate le verifiche di cui all'art. 8, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base delle graduatorie definitive inviate dai Comuni, effettuate le verifiche ed in esito all'eventuale riesame di cui all'art. 8, comma 1,».

3. All'art. 8, comma 1, del decreto 10 gennaio 2013, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il periodo «Successivamente alle verifiche, identifica i Nuclei Familiari Beneficiari e comunica per via telematica al Gestore del servizio la disponibilità da accreditare su ciascuna carta, in applicazione dell'art. 5» è sostituito dal seguente: «Successivamente alle verifiche, comunica ai Comuni la graduatoria aggiornata dei Nuclei Familiari richiedenti il beneficio, nonché le eventuali omissioni e/o difformità riscontrate rispetto a quanto dichiarato dal richiedente, ai fini della gestione da parte dei Comuni di eventuali richieste di riesame, corredate da idonea documentazione, ai sensi della normativa vigente. I Comuni, in esito all'eventuale riesame, approvano e inviano al Soggetto Attuatore la graduatoria definitiva. Il Soggetto attuatore identifica i Nuclei Familiari Beneficiari e comunica per via telematica al Gestore del servizio la disponibilità da accreditare su ciascuna carta, in applicazione dell'art. 5».

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto acquistano efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2013

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
GIOVANNINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SACCOMANNI

Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 341

14A01154

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 17 dicembre 2013.

Approvazione delle variazioni del programma di interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 9 della legge n. 413 del 30 novembre 1998, rifinanziate dall'articolo 36, comma 2, della legge n. 166 del 1° agosto 2002, per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti e approvazione della ripartizione delle risorse.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I PORTI

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni, recante «Riordino della legislazione in materia portuale»;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, che all'art. 128 reca disposizioni in materia di programmazione delle opere pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, concernente il «Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163» e successive modificazioni;

Vista la legge 30 novembre 1998, n. 413, concernente il «Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore che all'art. 9, comma 1, prevede l'adozione ed il finanziamento di un programma per opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti», e successivi rifinanziamenti disposti con legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 54, comma 1, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)», e con la legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 144, comma 1, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, art. 1, comma 4, lettera *d)*;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166 che, all'art. 36, comma 2, dispone che «per il proseguimento del programma di ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture portuali di cui all'art. 9 della legge n. 413 del 1998, nonché per gli interventi nel porto di Manfredonia di cui all'art. 1, comma 4, lettera *d)*, della legge n. 426 del 1998, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di 34.000.000,00 di euro per l'anno 2003 e di 64.000.000,00 di euro per l'anno 2004»;

Visti i commi 2-*novies*, 2-*decies* e 2-*undecies* dell'art. 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;

Considerato che, con decreto ministeriale del 3 giugno 2004, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2004, reg. 5, foglio 28, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 agosto 2004, n. 193, è stato approvato dal Ministro *pro tempore* il programma di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione di porti, individuate quali opere prioritarie nell'ambito delle programmazioni triennali adottate dalle Autorità Portuali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, ed approvato il piano di riparto delle risorse finanziarie disposto dall'art. 36, della citata legge n. 166 del 2002, nell'importo complessivo di € 1.398.100.005,00;

Considerato che, a valere sui medesimi fondi disposti dall'art. 36 della legge n. 166 del 2002, sono stati altresì disposti, col decreto ministeriale del 3 giugno 2004, ulteriori finanziamenti per la realizzazione di opere infrastrutturali nei porti di Chioggia e Monfalcone, a cura delle rispettive Aziende Speciali del porto, dell'importo di rispettivi € 11.400.000,00, e sono stati altresì disposti fondi dell'importo di € 4.999.995,00 per le finalità indicate dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, art. 1, per il Porto di Manfredonia;

Considerato che, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto ministeriale 3 giugno 2004, su motivata richiesta da parte delle Autorità Portuali, si può procedere all'integrazione del programma degli interventi ammessi al finanziamento con il decreto medesimo, individuando nuove opere nell'ambito della programmazione triennale adottata dalle medesime Autorità ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 degli Accordi Procedimentali stipulati con le Autorità Portuali, in attuazione dell'art. 4 del citato decreto ministeriale 3 giugno 2004, su motivata richiesta delle Autorità Portuali, è possibile procedere all'integrazione del programma degli interventi ammessi al finanziamento con il decreto medesimo, attraverso l'utilizzo di eventuali economie relative ai ribassi d'asta conseguiti a seguito di esperimento delle gare d'appalto relative ad interventi inseriti nella programmazione triennale adottata dalle Autorità Portuali, previa approvazione del programma integrativo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» con cui viene individuata l'articolazione dell'Amministrazione delle infrastrutture e dei trasporti in diciotto Direzioni Generali, incardinate in due Dipartimenti;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2009, n. 307, recante il «Regolamento di organizzazione di secondo livello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» con il quale sono definiti i compiti degli Uffici di livello dirigenziale non generale;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento n. 2623/DTT dell'11 maggio 2009, vistata dall'Ufficio Centrale di bilancio al n. 664, in data 16 giugno 2009, mediante la quale, in coerenza con la volontà espressa dall'organo politico di vertice, sono individuati i compiti e le responsabilità del Capo Dipartimento ed impartite direttive di carattere operativo e procedimentale ai Direttori generali delle Direzioni incardinate nel «Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici»;

Vista la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'attività amministrativa e la gestione del 7 gennaio 2013, n. 3 con la quale sono stati conferiti ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa gli obiettivi strategici ed operativi per l'anno 2013 ed assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali di pertinenza;

Rilevato che, in conseguenza della nuova organizzazione e in coerenza con le sopra citate direttive, la titolarità della competenza in materia di programmazione in materia portuale risulta attribuita alla «Direzione generale dei Porti»;

Considerato che, dopo l'approvazione e pubblicazione del programma di opere infrastrutturali di che trattasi, alcune Autorità Portuali hanno rappresentato esigenze nuove e sopravvenute ed ostacoli che impediscono l'attuazione degli interventi programmati;

Tenuto conto che con decreti di variazione del Ministro delle infrastrutture e trasporti, rispettivamente n. 7329 del 21.12.2004, n. 1967 del 18.04.2005, n. 3581/3590 del 5.07.2005, numero 4349/4829/4966/5319 del 26.10.2005, n. 416 del 2.02.2006 e del Ministero delle Infrastrutture n. 6 dell'8.01.2007, n. 2642 del 28/12/2007, n. 571 del 6.06.2008, n. 16389 del 22/12/2009 e n. 10/10 del 11/10/2010, tutti registrati alla Corte dei conti, sono state individuate obiettive motivazioni che risultavano essere cause idonee di impedimento per l'attivazione degli interventi programmati, ed è stata determinata una più esatta riqualificazione e quantificazione degli interventi già programmati, apportando modifiche al programma approvato;

Visto, da ultimo, il decreto ministeriale n. 6/12 del 15 marzo 2012, registrato alla Corte dei conti in data 7 giugno 2012 al Reg. 6, Fog. 172, col quale, in forza delle disposizioni di cui ai commi 2-*novies*, 2-*decies* e 2-*undecies* dell'art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ed a seguito dell'individuazione dei finanziamenti revocati operata con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze n. 357, del 13 ottobre 2011, con il quale si è provveduto agli adempimenti demandati dalla normativa sopraindicata, il programma di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione di porti, di cui all'art. 36 della legge 1° agosto 2002, n. 166, approvato per euro 1.425.900.000,00 con decreto ministeriale del 3 giugno 2004, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2004, reg. 5, foglio 28, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 agosto 2004, n. 193, è stato ridotto ad euro 1.303.831.099,53 e rimodulato negli interventi;

Visto l'art. 15 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante misure urgenti per la crescita del Paese, che prevede che, ai fini dell'attuazione dell'art. 2, comma 2-*novies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 2-*undecies* dello stesso art. 2, si applicano ai fondi trasferiti e imputati ad opere i cui bandi di gara sono stati pubblicati alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge e che i finanziamenti non rientranti nella predetta fattispecie sono revocati e le relative risorse sono destinate alle finalità stabilite dal medesimo art. 2, comma 2-*novies*, con priorità per gli investimenti di cui alla lettera *a)*, nonché per gli interventi finalizzati allo sviluppo dei traffici con uso di container anche sulla base degli accordi di programma già sottoscritti e comunque per il perfezionamento degli interventi già avviati per i quali non siano state ancora completate le procedure autorizzative, secondo le modalità e procedure di cui all'art. 2, commi da 2-*novies* a 2-*undecies*, del predetto decreto-legge n. 225 del 2010;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 43 del 7 febbraio 2013, con il quale è stata data applicazione all'art. 15 dell'anzidetto decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con il quale, relativamente alla risorse finanziarie stanziate dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, sono stati individuati i finanziamenti *ope legis* revocati, per complessivi lordi euro 70.499.938,11, di cui euro 17.876.954,24 a carico dell'Autorità portuale di Brindisi, euro 4.395.640,90 a carico dell'Autorità portuale di Cagliari, euro 2.449.370,69 a carico dell'Autorità portuale di La Spezia, euro 13.890.360,00 a carico dell'Autorità portuale di Livorno, euro 27.300.000,00 a carico dell'Autorità portuale di Marina di Carrara ed euro 4.587.612,28 a carico dell'Autorità portuale di Taranto;

Considerato che a seguito dell'adozione del predetto decreto interministeriale n. 43/2013, si rende necessario provvedere ad apportare la formale variazione all'elenco degli interventi infrastrutturali finanziati dalla legge n. 166/02, da ultimo approvato con il richiamato decreto n. 6/12 del 15 marzo 2012, per recepire i disposti definanziamenti, nei termini che seguono:
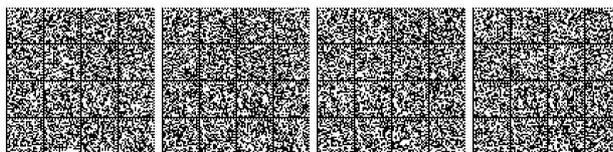
AUTORITA' PORTUALE	Elenco delle Opere		Programma Legge 166/02 approvato con DM 06/12 del 15/03/2013	Programma Legge 166/02 da approvare
BRINDISI	Riqualificazione e ristrutturazione del del lungomare Regina Margherita – Thaon di Ravel (waterfront di Brindisi): Consolidamento banchina Dogana – banchina centrale		7.700.000,00	303.045,76
BRINDISI	Completamento degli accosti portuali per navi traghetto e ro-ro di Sant'Apollinare	*	10.480.000,00	0
CAGLIARI	Lavori di infrastrutturazione delle aree G2E destinate a funzioni portuali, industriali e servizi logistici – 2° fase		4.395.640,90	0
LA SPEZIA	Realizzazione parcheggio interrato in area demaniale marittima Largo Fiorito	*	1.549.370,69	0
LA SPEZIA	Realizzazione del 1° lotto del fascio di binari del porto mercantile		900.000,00	0
LIVORNO	Realizzazione nuova banchina sul lato sud molo mediceo		5.239.440,00	0
LIVORNO	Costruzione nuova palazzina uffici e servizi		2.389.920,00	0
LIVORNO	Costruzione di un canale navigabile tra la Darsena Nuova e la Bellana		5.745.000,00	0
LIVORNO	Completamento acquisto area di proprietà R.F.I.	*	516.000,00	0
MARINA DI CARRARA	Miglioramento funzionale ed ambientale dell'interfaccia porto-città		25.900.000,00	0
MARINA DI CARRARA	Completamento rete ferroviaria portuale	*	1.400.000,00	0
TARANTO	Centro Servizi Polivalente per usi portuali al Molo San Cataldo	*	5.000.000,00	412.387,72

Tenuto altresì conto di quanto rappresentato da talune Autorità portuali in merito alla esigenza di rimodulare i finanziamenti statali ad esse assentiti alla luce delle effettive esigenze finanziarie conseguenti alle dinamiche dei relativi appalti, nonchè di apportare variazioni al programma stesso, nel rispetto del limite del finanziamento complessivamente assentito a ciascun Ente, sostituendo gli eventuali progetti per i quali documentate e motivate circostanze ne abbiano impedito l'esecuzione, con altri, inseriti nella programmazione triennale adottata dall'Autorità portuale, conformi alla normativa urbanistica ed ambientale ed in possesso del relativo parere tecnico reso dal competente Organo statale;

Vista la nota n. 7091, in data 29 luglio 2013, con la quale l'Autorità portuale di Livorno ha proposto la rimodulazione degli importi a carico dei singoli interventi infrastrutturali già previsti nel programma approvato, tenuto conto delle effettive esigenze finanziarie relative ai singoli interventi programmati conseguenti alle dinamiche dei relativi appalti;

Considerata la natura sostanzialmente compensativa della rimodulazione finanziaria proposta, che non altera l'importo complessivo del finanziamento assentito alla predetta Autorità portuale;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla rimodulazione finanziaria tra gli interventi del programma approvato con il decreto ministeriale 3 giugno 2004 e successive variazioni, di competenza dell'Autorità portuale di Livorno, al fine di consentire il rapido utilizzo delle risorse pubbliche a tal fine stanziate dalla norma in questione e conseguire l'interesse pubblico connesso alla realizzazione delle opere programmate;

Che, pertanto, fermo restando l'importo complessivo del finanziamento assentito, ridotto da euro 117.220.005,00 ad euro 103.329.645,00, a seguito del definanziamento disposto dalla citata legge n. 134/12, il quadro complessivo degli interventi approvato con il decreto ministeriale 3 giugno 2004 e successive variazioni, di competenza dell'Autorità portuale di Livorno, risulta rideterminato come segue:

	Elenco delle Opere		Programma Legge 166/02 approvato con DM 06/12 del 15/03/2012	Programma Legge 166/02 da approvare
LIVORNO	Interventi di consolidamento banchine portuali (area mediceo e darsena nuova)		€ 7.031.880,00	€ 7.031.880,00
LIVORNO	Darsena Morosini (riqualificaz.tecnico-funzionale e fornitura sistema di alaggio e varo)		€ 20.406.240,00	€ 25.963.770.25
LIVORNO	Intervento di manutenzione straordinaria vie di corsa di scorrimento gru Bacino Grande / vie di scorrimento gru / rampa di accesso Bacino galleggiante		€ 6.204.600,00	€ 6.204.600,00
LIVORNO	Prolungamento molo Elba		€ 4.825.800,00	€ 4.740.964,03
LIVORNO	Sistema di alaggio e varo travellift 250 tonn.		€ 2.206.080,00	Accorpato con i lavori "Darsena Morosini"
LIVORNO	Realizzazione nuova banchina sul lato sud molo mediceo		€ 5.239.440,00	definanziato
LIVORNO	Costruzione nuova palazzina uffici e servizi		€ 2.389.920,00	definanziato
LIVORNO	Costruzione di un canale navigabile tra la Darsena Nuova e la Bellana		€ 5.745.000,00	definanziato
LIVORNO	Costruzione toccate per nuovo bacino galleggiante		€ 2.010.750,00	€ 1.805.440,02
LIVORNO	Costruzione denti di attracco navi RO RO in Darsena n. 1	*	€ 4.864.200,00	€ 4.957.043,67
LIVORNO	Adeguamento e razionalizzazione delle infrastrutture ferroviarie portuali		€ 2.757.600,00	€ 2.757.600,00
LIVORNO	Acquisto area CPL (area Seal)	*	€ 8.687.589,00	€ 9.489.355,82
LIVORNO	Completamento acquisto area di proprietà R.F.I.	*	€ 516.000,00	definanziato
LIVORNO	Realizzazione della seconda vasca di contenimento fanghi di escavo		€ 27.350.000,00	€ 20.152.827,85
LIVORNO	Riprofilamento della banchina del Canale di accesso nella zona Torre del Marzocco con sistemazione piazzali	*	€ 8.850.000,00	€ 8.850.000,00
LIVORNO	Lavori di ricostruzione della banchina di ponente della radice del Canale Industriale		€ 1.670.646,00	€ 3.143.747,33
LIVORNO	Lavori di escavo del Porto di Livorno		€ 6.464.260,00	€ 8.232.416,03
	TOTALE		€ 117.220.005,00	€ 103.329.645,00

Vista la nota 31 luglio 2013, n. 811, con la quale l'Autorità Portuale di Napoli, in conseguenza delle problematiche tecnico-ambientali insorte in occasione della procedura di gara per l'affidamento dei «Lavori di consolidamento statico e adeguamento funzionale della banchina del Molo Carmine», ad oggi risolte, ma che, tuttavia, hanno comportato un allungamento dei tempi di esecuzione dei lavori in questione rendendoli non più compatibili con la scadenza del periodo di utilizzo delle risorse previsto dai contratti di mutuo a suo tempo sottoscritti, propone una riduzione dell'intervento di che trattasi, sia in termini di tempo di esecuzione che di importo dei lavori, e di destinare le risorse resesi disponibili al finanziamento del progetto dei lavori di «Completamento del consolidamento e rafforzamento della banchina levante del molo Pisacane» già esaminato favorevolmente dal competente C.T.A istituito presso il Provveditorato interregionale alle OO.PP. per la Campania, con Voto n. 106 del 20 luglio 2011, e ad assicurare copertura finanziaria al maggior costo dell'intervento di «Consolidamento banchina levante molo Vittorio Emanuele» conseguente a problematiche geotecniche riscontrate nel corso dei lavori, quest'ultimi in avanzata fase realizzativa;
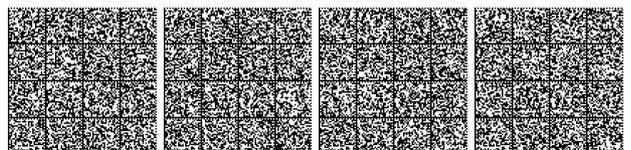
Verificato che l'opera proposta a modifica ed integrazione del programma degli interventi ammessi al finanziamento è inserita negli atti di programmazione dell'Autorità portuale, ai sensi della vigente normativa;

Considerata la natura sostanzialmente compensativa della variazione proposta che non altera l'importo complessivo del finanziamento assentito alla predetta Autorità portuale;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla modifica del programma degli interventi programmati, approvato con il decreto ministeriale 3 giugno 2004 e successive variazioni, di competenza dell'Autorità portuale di Napoli, al fine di consentire l'immediato e completo utilizzo delle risorse pubbliche a tal fine stanziate dalla norma in questione e conseguire l'interesse pubblico connesso alla realizzazione delle opere programmate;

Che, pertanto, fermo restando l'importo complessivo del finanziamento assentito, il quadro complessivo degli interventi approvato con il decreto ministeriale 3 giugno 2004 e successive variazioni, di competenza dell'Autorità portuale di Napoli, risulta rideterminato come segue:

	Elenco delle Opere		Programma Legge 166/02 approvato con DM 10/10 del 11/10/2010	Programma Legge 166/02 da approvare
NAPOLI	Consolidamento banchina levante molo Vittorio Emanuele	*	€ 15.318.902,58	€ 15.813.060,73
NAPOLI	Adeguamento strutturale bacino in muratura n.2 (CAMED)		€ 18.370.329,14	€ 18.370.329,14
NAPOLI	Adeguamento per "security" portuale	*	€ 6.794.674,53	€ 6.794.674,53
NAPOLI	Adeguamento rete fognaria portuale e collegamento ai collettori cittadini		€ 6.831.736,39	€ 6.831.736,39
NAPOLI	Molo Carmine - lavori di consolidamento ed adeguamento banchina di levante		€ 16.307.218,88	€ 16.307.218,88
NAPOLI	Consolidamento del molo Immacolatella Vecchia lato Piliero	*	€ 5.682.818,70	€ 5.682.818,70
NAPOLI	Lavori di consolidamento statico e adeguamento funzionale della banchina del Molo Carmine		€ 29.525.949,33	€ 14.824.744,43
NAPOLI	Completamento del consolidamento e rafforzamento della banchina levante del molo Pisacane	*		€ 14.207.046,75
	TOTALE		98.831.629,55	98.831.629,55

Vista la nota n. 7091, in data 29 luglio 2013, con la quale l'Autorità portuale di Ravenna ha proposto la rimodulazione degli importi a carico dei singoli interventi infrastrutturali già previsti nel programma approvato, tenuto conto delle effettive esigenze finanziarie relative ai singoli interventi programmati, conseguenti alle dinamiche dei relativi appalti;

Considerata la natura sostanzialmente compensativa della variazione proposta che non altera l'importo complessivo del finanziamento assentito alla predetta Autorità portuale;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla rimodulazione finanziaria tra gli interventi del programma approvato con il decreto ministeriale 3 giugno 2004 e successive variazioni, di competenza dell'Autorità portuale di Ravenna, al fine di consentire il rapido utilizzo delle risorse pubbliche a tal fine stanziate dalla norma in questione e conseguire l'interesse pubblico connesso alla realizzazione delle opere programmate;

Che, pertanto, fermo restando l'importo complessivo del finanziamento assentito, il quadro complessivo degli interventi approvato con il decreto ministeriale 3 giugno 2004 e successive variazioni, di competenza dell'Autorità portuale di Ravenna, risulta rideterminato come segue:

	Elenco delle Opere		Programma Legge 166/02 approvato con DM 06/12 del 15/03/2012	Programma Legge 166/02 da approvare
RAVENNA	Approfondimento del Canale Piombone: 1° lotto sistemazione funzionale del Canale Piombone in prima attuazione al P.R.P.; 2° lotto risanamento della Pialassa del Piombone e separazione fisica delle zone vallive dalle zone portuali mediante arginatura naturale	*	€ 26.600.000,00	€ 22.400.000,00
RAVENNA	Realizzazione delle banchine a seguito dell'approfondimento del Canale Candiano a - 11,40 m dalla boa di allineamento fino a Largo Trattaroli	*	€ 8.700.000,00	€ 12.580.000,00
RAVENNA	Realizzazione nuove banchine nella Penisola Trattaroli		€ 9.930.000,00	€ 9.150.000,00
RAVENNA	Rifacimento protezione di sponda a Porto Corsini	*	€ 9.000.000,00	€ 7.500.000,00
RAVENNA	Realizzazione nuovo ponte mobile sul Canale Candiano	*	€ 3.970.000,00	€ 3.970.000,00
RAVENNA	Riqualificazione waterfront: completamento banchine a Marina di Ravenna; opere di urbanizzazione di Porto Corsini; sistemazione aree demaniali	*	€ 3.800.005,00	€ 3.800.005,00
RAVENNA	Adeguamento banchine operative 2° stralcio (San Vitale) 2° lotto		€ 2.000.000,00	€ 4.600.000,00
	TOTALE		€ 64.000.005,00	€ 64.000.005,00

Vista la nota 10 giugno 2013, n. 5617, con la quale l'Autorità Portuale di Taranto tenuto conto delle effettive esigenze finanziarie relative ai singoli interventi programmati e della comunicazione della Cassa depositi e prestiti sull'effettivo ammontare delle erogazioni effettuate in termini di capitale ed interessi, ha proposto la rimodulazione finanziaria degli interventi infrastrutturali già programmati;

Considerata la natura sostanzialmente compensativa della variazione proposta che non altera l'importo complessivo del finanziamento assentito alla predetta Autorità portuale;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla rimodulazione finanziaria del programma degli interventi programmati, approvato con il decreto ministeriale 3 giugno 2004 e successive variazioni, di competenza dell'Autorità portuale di Taranto, al fine di consentire l'immediato utilizzo delle risorse pubbliche a tal fine stanziate dalla norma in questione e conseguire l'interesse pubblico connesso alla realizzazione delle opere programmate;

Che, pertanto, fermo restando l'importo complessivo del finanziamento assentito, ridotto da euro 32.960.235,00 ad euro 28.372.622,72, a seguito del definanziamento disposto dalla citata legge n. 134/12, il quadro complessivo degli interventi approvato con il decreto ministeriale 3 giugno 2004 e successive variazioni, di competenza dell'Autorità portuale di Taranto, risulta rideterminato come segue:

	Elenco delle Opere		Programma Legge 166/02 approvato con DM 10/10 del 11/10/2010	Programma Legge 166/02 da approvare
TARANTO	Ampliamento e riqualificazione della darsena per mezzi nautici della Capitaneria di Porto nella rada di Mar Grande nel porto di Taranto		€ 11.156,93	€ 11.248,90
TARANTO	Lavori di rettifica e allargamento della banchina di levante del molo San Cataldo del porto di Taranto e preventiva bonifica dei fondali	*	€ 13.006,41	€ 13.085,04
TARANTO	Risistemazione, arredo e riqualificazione a verde di aree pubbliche		€ 535.341,69	€ 545.838,58
TARANTO	Vasca di contenimento dei materiali di risulta dei dragaggi del Porto di Taranto		€ 27.364.220,82	€ 27.353.332,63
TARANTO	Adeguamento ed ampliamento delle reti idriche e fognanti della zona levante e Opere di raccolta, collettamento e trattamento acque di pioggia nelle aree comuni del porto di Taranto		€ 36.509,15	€ 36.729,85
TARANTO	Centro Servizi Polivalente per usi portuali al Molo San Cataldo	*	5.000.000,00	412.387,72
	TOTALE		€ 32.960.235,00	€ 28.372.622,72
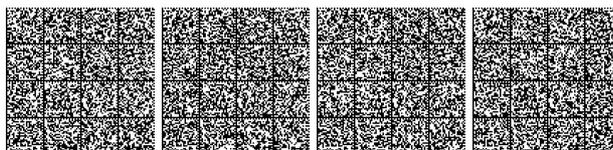
Ritenuto, per quanto sopra, di poter procedere, in accoglimento delle motivate richieste formulate dalle suddette Autorità portuali di Livorno, Napoli, Ravenna e Taranto alla variazione e rimodulazione finanziaria del programma di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti da finanziare con le risorse recate dalla legge 2 agosto, n. 166, con l'utilizzazione della procedura indicata dall'art. 7 del decreto 3 giugno 2004;

Ai sensi della legge e del Regolamento di contabilità dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Per quanto descritto nelle premesse, atteso che, in forza delle disposizioni dell'art. 15 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed a seguito dell'individuazione dei finanziamenti revocati operata con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze n. 43, del 7 febbraio 2013, risultano revocati complessivi lordi euro 70.499.938,11, di cui euro 17.876.954,24 a carico dell'Autorità portuale di Brindisi, euro 4.395.640,90 a carico dell'Autorità portuale di Cagliari, euro 2.449.370,69 a carico dell'Autorità portuale di La Spezia, euro 13.890.360,00 a carico dell'Autorità portuale di Livorno, euro 27.300.000,00 a carico dell'Autorità portuale di Marina di Carrara ed euro 4.587.612,28 a carico dell'Autorità portuale di Taranto, il programma di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione di porti, di cui all'art. 36 della legge 1° agosto 2002, n. 166, approvato per euro 1.425.900.000,00 con decreto ministeriale del 3 giugno 2004, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2004, reg. 5, foglio 28, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 agosto 2004, n. 193, già ridotto ad euro 1.303.831.099,53 in seguito al definanziamento disposto dai commi 2-*novies*, 2-*decies* e 2-*undecies* dell'art. 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal relativo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 357, del 13 ottobre 2011, è ulteriormente ridotto ad euro 1.233.331.161,42.

Art. 2.

In accoglimento delle motivate richieste formulate dalle Autorità portuali di Livorno, Napoli, Ravenna e Taranto, sono approvate le variazioni e rimodulazioni finanziarie al programma di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti approvato con decreto ministeriale del 3 giugno 2004, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2004, reg. 5, foglio 28, in premessa richiamate, da finanziare con le risorse recate dalla legge 2 agosto 2002, n. 166, come ridotte a seguito del decreto interministeriale n. 43 del 7 febbraio 2013.

Art. 3.

Il programma di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti approvato con decreto ministeriale del 3 giugno 2004, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2004, reg. 5, foglio 28, e successive modifiche, da finanziare con le risorse recate dalla legge 2 agosto 2002, n. 166, rideterminate in complessivi lordi euro 1.233.331.161,42 a seguito delle disposizioni di cui all'art. 15 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze n. 43, del 7 febbraio 2013, di cui all'art. 1 del presente decreto, nonché rimodulato ai sensi del successivo art. 2, è riportato nell'allegato elenco degli interventi complessivamente programmati che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Roma, 17 dicembre 2013

Il direttore generale: CALIENDO

Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2014
Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 133
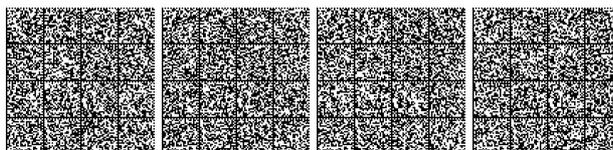
ALLEGATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE PER I PORTI
PROGRAMMA INTERVENTI FINANZIATI
LEGGE 1° AGOSTO 2002, N.166 ART. 36

C. ISTAT	PORTO	INTERVENTI FINANZIATI	IMPORTO PROGETTO LORDO	Autostrade del mare
011042002	ANCONA	Lavori di adeguamento delle banchine nn.12 e 14 all'ormeggio di navi traghetto	€ 4.827.000,00	*
011042002	ANCONA	Lavori di 3^ fase delle opere a mare. Realizzazione del molo foraneo di sopraflutto e demolizione di parte del molo nord	€ 11.824.500,00	
011042002	ANCONA	Acquisizione area ex TUBIMAR in zona ZIPA del porto di Ancona	€ 15.484.025,00	
011042002	ANCONA	Lavori di collegamento ferroviario alla nuova darsena	€ 5.640.000,00	
011042002	ANCONA	Lavori di completamento della seconda fase opere a mare - 1° stralcio - della banchina rettilinea della Nuova Darsena	€ 12.595.000,00	
019082084	AUGUSTA	Ristrutturazione vecchia darsena impianti e servizi del porto	€ 1.695.960,00	
019082084	AUGUSTA	Adeguemento banchina del porto commerciale per l'attracco mega navi containers	€ 6.800.000,00	
019082084	AUGUSTA	Ristrutturazione banchina Sant'Andrea	€ 650.160,00	
016074001	BRINDISI	Impianto di trattamento acque meteoriche a servizio dell'area portuale	€ 4.500.000,00	*
016074001	BRINDISI	Consolidamento della banchina dedicata all'Amm. Millo	€ 3.400.000,00	*
016074001	BRINDISI	Riqualificazione e ristrutturazione del lungomare Regina Margherita – Thaon di Ravel (waterfront di Brindisi): Consolidamento banchina Dogana – banchina centrale	€ 303.045,76	
016074001	BRINDISI	Riqualificazione ed ampliamento stazione Marittima Costa Morena – Punta delle Terrare	€ 14.000.000,00	*
016074001	BRINDISI	Consolidamento della banchina del monumento al Marinaio e delle banchine del Canale Pigonati	€ 5.377.995,00	*
020092009	CAGLIARI	Lavori di consolidamento statico dell'edificio "capannone Nervi" nel porto di Cagliari	€ 2.159.176,12	
020092009	CAGLIARI	Manutenzione straordinaria della banchina est San Bartolomeo	€ 1.806.570,42	
020092009	CAGLIARI	Intervento di consolidamento della calata a ponente della radice Molo Sabaudo	€ 1.131.655,94	*
020092009	CAGLIARI	Infrastrutturazione aree G2E* Porto Canale	€ 6.002.366,56	
020092009	CAGLIARI	Manutenzione waterfront portuale	€ 611.200,06	
019087015	CATANIA	Recupero e ristrutturazione dell'edificio denominato ex Dogana Vecchia	€ 3.600.000,00	
019087015	CATANIA	Realizzazione di una darsena commerciale a servizio del traffico di cabotaggio, Ro -Ro e containers compresi banchine e piazzali di pertinenza - I° e II° lotto	€ 47.070.000,00	*
005027008	CHIOGGIA	Opere portuali per Autostrade del mare	€ 11.400.000,00	*
012058032	Civitavecchia	Completamento terminal container	€ 19.021.455,01	*
012058032	Civitavecchia	Riqualificazione Bacino Storico 6/7	€ 4.129.872,54	
012058032	Civitavecchia	Acquisto aree	€ 7.771.700,97	

C. ISTAT	PORTO	INTERVENTI FINANZIATI	IMPORTO PROGETTO LORDO	Autostrade del mare
012058032	Civitavecchia	Manutenzione stradale	€ 4.818.189,31	*
012058032	Civitavecchia	Sede del Commissariato Polizia di Frontiera	€ 8.514.450,37	
012058032	Civitavecchia	Sviluppo del Sistema informatico 1° lotto	€ 2.896.246,31	
012058032	Civitavecchia	Sviluppo del Sistema informatico completamento	€ 6.740.132,33	
012058032	Civitavecchia	Terminal containers 1° lotto	€ 72.727.528,15	
007010025	GENOVA	Recupero funzionale di Calata Olii Minerali e ampliamento di Calata Bettolo	€ 53.501.103,48	
007010025	GENOVA	Riconfigurazione di piazzali viabilità e parchi ferroviari nel compendio Ponte Eritrea , Ponte Libia	€ 9.170.728,14	*
007010025	GENOVA	Intervento di recupero danni da mareggiata	€ 129.113,27	
007010025	GENOVA	Potenziamento ed adeguamento dei bacini di carenaggio, opere marittime di servizio, realizzazione di nuovi spazi operativi e nuovi edifici demaniali	€ 15.498.056,22	
007010025	GENOVA	Recupero funzionale banchina molo Giano	€ 1.328.503,93	
007010025	GENOVA	Nuovo banchinamento di ponente Ponte Parodi	€ 12.380.675,18	
007010025	GENOVA	Voltri - Rifunzionalizzazione delle vie di corsa e dei parchi moduli 3, 4 modulo	€ 5.099.639,78	*
018080038	GIOIA TAURO	Ampliamento lato est del piazzale terminal contenitori	€ 28.500.000,00	*
018080038	GIOIA TAURO	Lavori di approfondimento dei fondali del canale portuale e del bacino di espansione nonché di adeguamento strutturale e realizzazione della terza via di corsa nei tratti "A", "B" e "C" delle banchine di levante (opera cofinanziata con altre risorse dell'Ente per € 37.509.675,64)	€ 7.417.307,50	
018080038	GIOIA TAURO	Esproprio aree per completamento opere infrastrutturali	€ 1.082.692,50	
018080038	GIOIA TAURO	Realizzazione sede uffici Autorità Portuale	€ 700.000,00	
018080038	GIOIA TAURO	Lavori di realizzazione dei piazzali portuali retrostanti la banchina nord	€ 15.500.000,00	*
018080038	GIOIA TAURO	Realizzazione della banchina a giorno su pali del bacino nord	€ 28.500.000,00	*
018080038	GIOIA TAURO	Espropri per adeguare il bacino di evoluzione imboccatura sud - 1° lotto	€ 5.711.015,00	
007011001	LA SPEZIA	Realizzazione binari Terminal del Golfo	€ 321.812,84	
007011001	LA SPEZIA	Realizzazione fascia di rispetto	€ 2.391.195,44	
007011001	LA SPEZIA	Realizzazione canalizzazioni torrenti nuovo e vecchio Dorgia	€ 5.681.925,00	
007011001	LA SPEZIA	Ristrutturazione edificio sede Autorità Portuale	€ 1.104.667,29	
007011001	LA SPEZIA	2° stralcio funzionale terminal Ravano relativo al completamento della canalizzazione canali Fossa Mastra e Montecatini	€ 6.197.000,00	
007011001	LA SPEZIA	Realizzazione rampe stradali per la distribuzione dei flussi di traffico di accesso al porto	€ 3.912.975,00	*
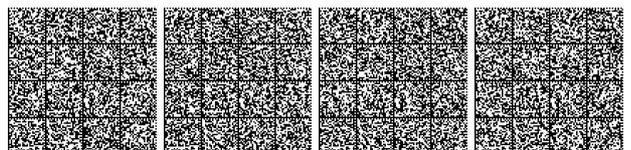
C. ISTAT	PORTO	INTERVENTI FINANZIATI	IMPORTO PROGETTO LORDO	Autostrade del mare
007011001	LA SPEZIA	Dragaggio canale navigabile di accesso al porto mercantile nonché zona di evoluzione navi e zona antistante molo Fornelli est	€ 5.962.468,79	*
007011001	LA SPEZIA	Realizzazione binari a servizio dei terminal portuali e nuova rete ferroviaria	€ 471.464,95	
007011001	LA SPEZIA	Realizzazione banchina e piazzali in corrispondenza del diffusore ENEL	€ 10.535.720,00	*
007011001	LA SPEZIA	Realizzazione piazzale e banchina Canaletto	€ 5.802.000,00	*
	LA SPEZIA	Nuovo Molo M.M.I. a Mariperman	€ 8.025.000,00	
	LA SPEZIA	Bonifica e escavo fondali antistanti il molo Garibaldi,	€ 10.744.400,00	
009049009	LIVORNO	Interventi di consolidamento banchine portuali (area mediceo e darsena nuova)	€ 7.031.880,00	
009049009	LIVORNO	Darsena Morosini (riqualificaz.tecnico-funzionale e fornitura sistema di alaggio e varo)	€ 25.963.770,25	
009049009	LIVORNO	Intervento di manutenzione straordinaria vie di corsa di scorrimento gru Bacino Grande / vie di scorrimento gru / rampa di accesso Bacino galleggiante	€ 6.204.600,00	
009049009	LIVORNO	Prolungamento molo Elba	€ 4.740.964,03	
009049009	LIVORNO	Costruzione toccate per nuovo bacino galleggiante	€ 1.805.440,02	
009049009	LIVORNO	Costruzione denti di attracco navi RO RO in Darsena n. 1	€ 4.957.043,67	*
009049009	LIVORNO	Adeguamento e razionalizzazione delle infrastrutture ferroviarie portuali	€ 2.757.600,00	
009049009	LIVORNO	Acquisto area CPL (area Seal)	€ 9.489.355,82	*
009049009	LIVORNO	Realizzazione della seconda vasca di contenimento fanghi di escavo	€ 20.152.827,85	
009049009	LIVORNO	Riprofilamento della banchina del Canale di accesso nella zona Torre del Marzocco con sistemazione piazzali	€ 8.850.000,00	*
009049009	LIVORNO	Lavori di ricostruzione della banchina di ponente della radice del Canale Industriale	€ 3.143.747,33	
009049009	LIVORNO	Lavori di escavo del Porto di Livorno	€ 8.232.416,03	
016071029	Manfredonia	Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati	€ 5.000.000,00	
009045003	MARINA DI CARRARA	Dragaggio del passo di accesso al porto	€ 13.000.000,00	*
009045003	MARINA DI CARRARA	Completamento rete fognaria portuale	€ 1.700.000,00	
019083048	MESSINA	Porto di Tremestieri - lavori di completamento del porto traghett	€ 54.050.000,00	
019083048	MESSINA	Dragaggio fondali porti di Milazzo e Messina	€ 5.950.000,00	*
006031012	Monfalcone	Opere portuali per Autostrade del Mare	€ 11.400.000,00	*
015063049	NAPOLI	Consolidamento banchina levante molo Vittorio Emanuele	€ 15.813.060,73	*
015063049	NAPOLI	Adeguamento strutturale bacino in muratura n.2 (CAMED)	€ 18.370.329,14	
015063049	NAPOLI	Adeguamento per "security" portuale	€ 6.794.674,53	*
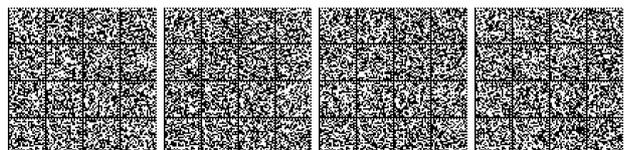
C. ISTAT	PORTO	INTERVENTI FINANZIATI	IMPORTO PROGETTO LORDO	Autostrade del mare
015063049	NAPOLI	Adeguamento rete fognaria portuale e collegamento ai collettori cittadini	€ 6.831.736,39	
015063049	NAPOLI	Molo Carmine - lavori di consolidamento ed adeguamento banchina di levante	€ 16.307.218,88	
015063049	NAPOLI	Consolidamento del molo Immacolatella Vecchia lato Piliero	€ 5.682.818,70	*
015063049	NAPOLI	Lavori di consolidamento statico e adeguamento funzionale della banchina del Molo Carmine	€ 14.824.744,43	
015063049	NAPOLI	Completamento del consolidamento e rafforzamento della banchina levante del molo Pisacane	€ 14.207.046,75	
020090047	OLBIA	Realizzazione di due nuovi accosti sul lato nord dell'Isola Bianca e relativi escavi per l'accesso	€ 23.000.000,00	
020090047	OLBIA	Lavori della nuova sede dell'Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci	€ 3.400.000,00	
019082053	PALERMO	Avanzamento banchine antistanti il bacino di carenaggio per cassa di colmata	€ 422.542,00	
019082053	PALERMO	Completamento bacino di carenaggio	€ 33.671.164,00	
009049012	PIOMBINO	Acquisto e sistemazione di aree extraportuali e relativi interventi sulla viabilità stradale e ferroviaria funzionali alle aree portuali	€ 7.868.937,22	*
009049012	PIOMBINO	Dragaggio e bonifica dell'area antistante le opere di Variante II° del PRP del Porto di Piombino - I° stralcio funzionale dell'operatività del I° banchinamento	€ 9.400.000,00	*
009049012	PIOMBINO	Bonifiche ed escavazioni del bacino interno dell'area portuale	€ 19.368.662,78	
009049012	PIOMBINO	Porto di Portoferraio - Nuova banchina di riva n.2 tra il pontile Massimo e Calata Italia	€ 2.000.000,00	
009049012	PIOMBINO	Porto di Cavo - Recupero statico del pontile	€ 3.286.709,27	
009049012	PIOMBINO	Opere previste dall'Adeguamento Tecnico Funzionale e dal nuovo Piano Regolatore portuale del porto di Rio Marina	€ 1.816.006,72	
	PIOMBINO	Opere accessorie per consentire l'immissione dei materiali provenienti dai dragaggi e dalle bonifiche ambientali nella vasca grande di contenimento del porto di Piombino	€ 5.600.000,00	
008039014	RAVENNA	Approfondimento del Canale Piombone: 1° lotto sistemazione funzionale del Canale Piombone in prima attuazione al P.R.P.; 2° lotto risanamento della Pialassa del Piombone e separazione fisica delle zone vallive dalle zone portuali mediante arginatura naturale	€ 22.400.000,00	*
008039014	RAVENNA	Realizzazione delle banchine a seguito dell'approfondimento del Canale Candiano a - 11,40 m dalla boa di allineamento fino a Largo Trattaroli	€ 12.580.000,00	*
008039014	RAVENNA	Realizzazione nuove banchine nella Penisola Trattaroli	€ 9.150.000,00	
008039014	RAVENNA	Rifacimento protezione di sponda a Porto Corsini	€ 7.500.000,00	*
008039014	RAVENNA	Realizzazione nuovo ponte mobile sul Canale Candiano	€ 3.970.000,00	*
008039014	RAVENNA	Riqualificazione waterfront: completamento banchine a Marina di Ravenna; opere di urbanizzazione di Porto Corsini; sistemazione aree demaniali	€ 3.800.005,00	*

C. ISTAT	PORTO	INTERVENTI FINANZIATI	IMPORTO PROGETTO LORDO	Autostrade del mare
008039014	RAVENNA	Adeguamento banchine operative 2° stralcio (San Vitale) 2° lotto	€ 4.600.000,00	
015065116	SALERNO	Prolungamento del Molo Manfredi e consolidamento della testata del Molo 3 Gennaio	€ 16.245.231,11	
015065116	SALERNO	Consolidamento del Molo Trapezio Levante e della testata del Molo Manfredi	€ 32.371.883,89	
007009056	SAVONA	Esecuzione di campagna geo-archeologica nella Rada di Vado	€ 206.400,00	
007009056	SAVONA	Progettazione preliminare della piattaformamultipurposa	€ 2.580.765,00	
007009056	SAVONA	Eliminazione rischio idraulico Rio Pilalunga	€ 1.483.555,00	
007009056	SAVONA	Realizzazione del deposito auto multipiano alla zona 32	€ 4.064.320,00	*
007009056	SAVONA	Nuova viabilità porto di Savona - lotto 2: ampliamento terrapieno ex Italsider (opere foranee)	€ 9.596.260,00	*
007009056	SAVONA	Realizzazione del 3° accosto crocieristico a Savona	€ 8.772.790,00	
007009056	SAVONA	Progettazioni interventi PRUSST	€ 1.096.510,00	
007009056	SAVONA	Nuova sede dell'Autorità Portuale di Savona nelle aree demaniali ex italsider	€ 3.163.000,00	
016073027	TARANTO	Ampliamento e riqualificazione della darsena per mezzi nautici della Capitaneria di Porto nella rada di Mar Grande nel porto di Taranto	€ 11.248,90	
016073027	TARANTO	Lavori di rettifica e allargamento della banchina di levante del molo San Cataldo del porto di Taranto e preventiva bonifica dei fondali	€ 13.085,04	*
016073027	TARANTO	Risistemazione, arredo e riqualificazione a verde di aree pubbliche	€ 545.838,58	
016073027	TARANTO	Vasca di contenimento dei materiali di risulta dei dragaggi del Porto di Taranto	€ 27.353.332,63	
016073027	TARANTO	Adeguamento ed ampliamento delle reti idriche e fognanti della zona levante e Opere di raccolta, collettamento e trattamento acque di pioggia nelle aree comuni del porto di Taranto	€ 36.729,85	
016073027	TARANTO	Centro Servizi Polivalente per usi portuali al Molo San Cataldo	€ 412.387,72	*
006032006	TRIESTE	Variante escavo per diga foranea	€ 2.000.000,00	
006032006	TRIESTE	Lavori di infrastrutturazione mediante banchinamento e realizzazione dei piazzali retrostanti dell'area compresa tra lo scalo legnami e l'ex Italsider	€ 61.974.828,00	*
05027042	VENEZIA	Lavori di manutenzione dei canali di grande navigazione, inclusi escavi, smaltimenti, bonifiche e ogni altro intervento collegato finalizzato a garantire l'accessibilità nautica al porto di Venezia	€ 32.000.000,00	
05027042	VENEZIA	Sviluppo aree portuali, commerciali e cabotaggio	€ 29.140.000,00	*
		TOTALE	1.233.331.161,42	

14A00880

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 dicembre 2013.

Disposizioni applicative dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, concernente la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 4 luglio 1967, n. 580, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187 e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato emanato il regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, a norma dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Visto l'articolo 12, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica sopra richiamato, è previsto un onere di comunicazione, da parte dei produttori, con modalità da fissare con apposito decreto interministeriale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell'Economia e delle Finanze;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2002 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali emanato di concerto con il Ministro delle Attività produttive e con il Ministro della Salute recante "Disposizioni applicative articolo 12, commi 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, concernente la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari", successivamente modificato con decreto 29 novembre 2002 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali emanato di concerto con il Ministro delle Attività produttive e con il Ministro della Salute;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni, che regola il Codice dell'Amministrazione Digitale;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore";

Visto il regolamento (CE) N. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto l'articolo 4, comma 57, legge n. 350/2003, che istituisce lo sportello unico doganale per semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle attività istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse, connesse alle predette operazioni, nonché i successivi commi 58 e 59;

Visto il DPCM n. 242 del 4 novembre 2012, recante la "definizione dei termini di conclusione dei provvedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazioni e di esportazione;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 41 che modifica il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187;

Considerata la necessità di definire una modalità operativa uniforme e finalizzata a semplificare il compito delle imprese per quanto attiene alle comunicazioni e di assicurare all'Amministrazione il trattamento di dati omogenei;

Ritenuta l'opportunità, ai fini di una più efficace gestione del sistema, di prevedere specifiche modalità telematiche, mirate a monitorare i quantitativi di sfarinati e paste alimentari spediti verso altri Paesi dell'UE o verso gli altri Paesi contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo, nonché destinati all'esportazione e a dare continuità alla serie statistica sul commercio attualmente disponibile nell'ambito del sistema informativo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

Ritenuto necessario che nei documenti doganali vengano riportate informazioni atte a evidenziare che si tratta di merce avente requisiti diversi da quelli prescritti dalle nome del predetto decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187;

Tenuto conto che per la produzione degli sfarinati e delle paste alimentari spediti verso altri Paesi dell'UE o verso gli altri Paesi contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo, nonché destinati all'esportazione aventi requisiti diversi da quelli prescritti, è necessario svolgere regolari e tempestivi accertamenti da parte degli organi di controllo circa la lavorazione delle materie prime, le sostanze impiegate e il loro magazzinaggio;

Tenuto conto che le singole materie prime di base con requisiti difformi da quelli prescritti, nonché le sostanze per le quali non è consentito l'impiego per la produzione degli sfarinati e delle paste alimentari, ai sensi del regolamento emanato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187 sono indicate in appositi registri di carico e scarico;

Considerata l'opportunità di venire incontro alle mutate e specifiche esigenze degli operatori del settore della pasta alimentare in materia di magazzinaggio dei prodotti finiti;

Considerata l'esigenza manifestata dalle imprese di semplificare le modalità di gestione relativamente alle comunicazioni previste dalle vigenti disposizioni, nonché per soddisfare le potenziali accresciute richieste del mercato dell'Unione Europea e internazionale di sfarinati e di paste alimentari ai sensi del regolamento emanato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 26 settembre 2013;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. E' istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un sistema telematico per la gestione delle comunicazioni di cui all'articolo 12, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, modificato da ultimo dal Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 41.

2. I soggetti interessati devono presentare richiesta di iscrizione al sistema telematico secondo le modalità descritte nell'allegato 1 che, unitamente ai successivi allegati 2 e 3, costituiscono parte integrante del decreto.

3. I soggetti che intendono produrre sfarinati e paste alimentari ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, devono produrre una distinta comunicazione per ogni tipologia di sfarinati e paste alimentari, almeno 5 giorni lavorativi prima dell'inizio della lavorazione, al fine di consentire l'acquisizione delle informazioni in causa da parte del competente Ufficio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

4. Gli incrementi di produzione per singola tipologia di pasta, rispetto a quanto già trasmesso, devono essere riportati attraverso l'aggiornamento della comunicazione di cui al comma 1, secondo le modalità descritte nell'allegato 2.

5. Le variazioni del Paese di destinazione, rispetto a quanto già comunicato, devono essere riportate, entro il giorno di spedizione e di esportazione, attraverso l'aggiornamento della comunicazione di cui al comma 1, secondo le modalità descritte nell'allegato 2.

6. La produzione riportata nella comunicazione iniziale deve intendersi conclusa entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

7. I soggetti interessati devono, entro il 31 gennaio, dell'anno successivo comunicare all'Amministrazione i dati concernenti i riepiloghi relativi alla produzione effettuata ed alle quantità esportate o spedite entro il 31 dicembre, utilizzando le medesime procedure e modalità operative di cui al sistema telematico.

8. A partire dal 1 dicembre, l'operatore interessato presenta una nuova comunicazione ai sensi del comma 3 del presente articolo, per la produzione da realizzare nell'anno successivo.

Art. 2.

Modalità di compilazione

1. Le disposizioni in merito alle modalità di compilazione del modello di comunicazione, per gli sfarinati e le paste alimentari previsti all'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, sono contenute nelle "Istruzioni per la compilazione" riportate nell'allegato 2.

Art. 3.

Scambi informativi

1. Gli scambi informativi tra l'autorità doganale e le autorità competenti indicate nel decreto vengono realizzati secondo i principi dello sportello unico doganale istituito dall'articolo 4, comma 57, legge 350/2004, e le disposizioni di cui al DPCM n. 242 del 4 novembre 2012.

Art. 4.

Modalità di controllo

1. La lavorazione degli sfarinati e delle paste alimentari spediti verso altri Paesi dell'UE o verso gli altri Pae-

si contraenti l'accordo sullo Spazio economico europeo, nonché destinati all'esportazione, aventi requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme per il consumo interno, è effettuata in modo da renderne possibile la diretta ed immediata verifica da parte degli organi di controllo, specie se tale lavorazione si effettua contemporaneamente a quella dei prodotti aventi caratteristiche conformi al Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187.

2. Le materie prime e le sostanze diverse da quelle impiegabili nella produzione di sfarinati e paste alimentari destinati al consumo nazionale che, invece, si intendono utilizzare per la fabbricazione di sfarinati e paste alimentari di cui al comma 1 dell'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, nonché i prodotti finiti aventi requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme per il consumo nazionale, destinati alla spedizione verso altri Paesi dell'UE o verso gli altri Paesi contraenti l'accordo sullo Spazio economico europeo o all'esportazione, sono identificati nei magazzini con appositi cartelli recanti la scritta a caratteri ben visibili: "MATERIE PRIME E PRODOTTI FINITI NON DESTINATI AL MERCATO NAZIONALE" o con altre modalità tali da rendere sempre possibile il diretto e immediato controllo da parte degli organi di vigilanza. In presenza di magazzini automatizzati, limitatamente ai prodotti finiti, è sufficiente poterli individuare tramite il sistema informatico del magazzino stesso.

3. Non è necessario identificare con appositi cartelli le materie prime e le sostanze conformi al Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187 che si intendono utilizzare nella produzione di sfarinati e paste alimentari di cui al comma 1 dell'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187.

Art. 5.

Registri di carico e scarico

1. Nell'apposito registro di carico e scarico, tenuto secondo le modalità indicate nell'allegato 3, sono annotate:

- le materie prime con requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme del Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187 e

- le sostanze delle quali non è autorizzato l'impiego per la produzione degli sfarinati e delle paste alimentari, ai sensi del DPR n. 187/2001 che si intendono utilizzare per la fabbricazione degli sfarinati e delle paste alimentari di cui all'articolo 12, comma 1, del DPR n. 187/2001;

- i prodotti finiti ottenuti ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del DPR 187/01.

Art. 6.

Norme abrogate

1. Sono abrogati il decreto interministeriale 26 aprile 2002 e il decreto interministeriale 29 novembre 2002.

2. Per le autorizzazioni rilasciate dall'amministrazione prima dell'entrata in vigore del presente decreto, restano ferme le disposizioni contenute nel decreto interministeriale del 26 aprile 2002 e nel decreto interministeriale del 29 novembre 2002.

Art. 7.

Clausola di salvaguardia

1. Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli adempimenti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2013

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
DE GIROLAMO

Il Ministro dello sviluppo economico
ZANONATO

Il Ministro della salute
LORENZIN

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SACCOMANNI

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2014
Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, foglio n. 446

Allegato 1: Iscrizione al sistema telematico

RICHIESTA DI ISCRIZIONE

La richiesta d'iscrizione al SIAN (*Sistema Informativo Agricolo Nazionale*), nel Portale Mipaaf, dei soggetti interessati è necessaria per trasmettere al SIAN i dati relativi alle comunicazioni concernenti la produzione di sfarinati e paste alimentari aventi requisiti diversi da quelli prescritti dal capo I e II del DPR n. 187/01.

Iscrizione

La richiesta d'iscrizione deve essere effettuata dal soggetto interessato mediante l'applicazione '*Iscrizione Utente*', disponibile nell'area pubblica del Portale Mipaaf.

1. Dati richiesti

Il soggetto interessato deve selezionare il settore "sfarinati e paste alimentari di cui al DPR n. 187/01" e deve riportare il codice fiscale del titolare (nel caso di ditta individuale) o il codice fiscale del rappresentante legale della società (nel secondo caso è richiesto anche il CF della società).

L'applicazione '*Iscrizione Utente*' richiede l'inserimento di un indirizzo di posta elettronica del soggetto interessato che, una volta validato dall'Amministrazione, è utilizzato per le successive comunicazioni.

2. Controlli

L'Amministrazione attiva, presso l'Agenzia delle Entrate, la procedura di verifica dei dati anagrafici indicati dal soggetto interessato.

L'Amministrazione provvede ad informare i soggetti interessati, in ordine all'esito del riscontro effettuato dall'Agenzia delle Entrate, con analoghe modalità.

Il numero identificativo personale (di seguito PIN) è trasmesso al soggetto interessato per posta ordinaria.

Registrazione

La richiesta di registrazione potrà essere effettuata dal soggetto interessato mediante l'applicazione '*Registrazione Utente*' disponibile nell'area pubblica del Portale Mipaaf, inserendo nell'apposita casella il codice fiscale ed il PIN.

Il soggetto interessato riceve, per posta elettronica, la *password* ed il *link* da selezionare per l'attivazione dell'utenza e l'accesso all'area riservata di "sfarinati e paste alimentari di cui al DPR n. 187/01".

Il soggetto interessato che possiede una CIE (carta d'identità elettronica) o una CNS (carta nazionale dei servizi), per operare, non deve attendere il PIN.
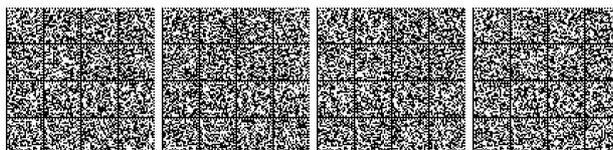
Soggetto interessato presente nel "SIAN"

Nel caso in cui il soggetto interessato fosse già presente nei elenchi dell'Amministrazione, per accedere all'area riservata del Sian (e quindi all'applicazione di propria competenza), è necessario effettuare la sola Registrazione sopra descritta.
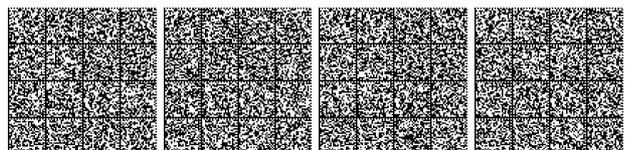
Allegato 2: Comunicazione

L'operatore deve indicare nella comunicazione le informazioni relative alla produzione di sfarinati o paste alimentari, ai sensi dell'art.12, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013 n.41.
La comunicazione, che deve essere compilata solo in formato elettronico, deve riportare i paesi destinatari della produzione di cui trattasi.
Nell'area riservata del Portale Mipaaf, il richiedente deve preventivamente inserire la propria utenza e *password* di cui all'allegato 1, per accedere all'applicazione del Sian: "Sfarinati e paste alimentari di cui al D.P.R. 187/01" e compilare il modello di seguito riportato.

Modello da utilizzare per le comunicazioni di cui all'articolo 1 del decreto.

QUADRO 1 - RICHIEDENTE					
Codice fiscale:					
Cognome e nome o Ragione Sociale:					
Indirizzo e numero civico Sede legale:					
Comune:		Prov.		C.A.P.	
Prefisso e Numero Telefono:		Fax			
QUADRO 2 - MAGAZZINO					
Indirizzo e numero civico:					
Comune:		Prov.		C.A.P.	
Prefisso e Numero Telefono:		Fax			
QUADRO 3 - STABILIMENTO					
Codice fiscale:					
Cognome e nome o Ragione Sociale:					
Indirizzo e numero civico Sede legale:					
Comune:		Prov.		C.A.P.	
Prefisso e Numero Telefono:		Fax			
Indirizzo (indicare solo se diverso da sede legale):					
Prefisso e Numero Telefono:					
QUADRO 4 - MOLINO					
Codice fiscale:					
Cognome e nome o Ragione Sociale:					
Indirizzo e numero civico Sede legale:					
Comune:		Prov.		C.A.P.	
Prefisso e Numero Telefono:		Fax			
Indirizzo (indicare solo se diverso da sede legale):					
Prefisso e Numero Telefono:					

QUADRO 5 - LAVORAZIONE			
Data inizio lavorazione:		Quantità da produrre (in kg.):	
Pasta (descrizione):		Sfarinato (descrizione):	
QUADRO 6 - MATERIE PRIME E SOSTANZE			
Materia prima /Sostanza (descrizione):		Quantità (in kg.):	
QUADRO 7 - MISCELA VITAMINICA			
Miscela vitaminica : (descrizione)		Quantità (in gr.):	,
QUADRO 8 - CARATTERISTICHE (su cento parti di sostanza secca)			
Caratteristica (descrizione):		Da: ,	a: ,
QUADRO 9 - PAESI			
Paese (descrizione):			
Quadro 10 - Annotazioni			
Note:			

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Quadro 1 - Richiedente

- Indicazione del Codice fiscale, della Ragione Sociale e la sede legale (se persona giuridica) ovvero del cognome, nome e domicilio (se persona fisica).

I dati sono automaticamente forniti dall'applicazione; il richiedente può inserire o aggiornare i dati relativi al numero di telefono e al numero di fax.

Quadro 2 - Magazzino

- Indicazione della sede del magazzino dove è depositata la merce prodotta.

Quadro 3 - Stabilimento

Compilare solo in uno dei seguenti casi:

- In caso di Produzione conto terzi: indicazione del Codice fiscale, della Ragione Sociale (se persona giuridica) ovvero del cognome e del nome (se persona fisica), dell'ubicazione dello stabilimento di produzione.

- In caso di Produzione diretta: indicazione dell'indirizzo dello stabilimento solo se diverso da quello della sede legale del richiedente (quadro 1).
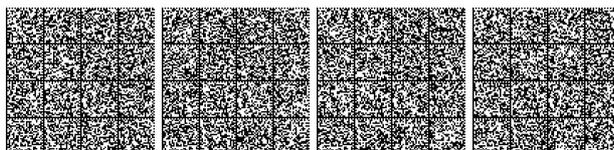
Quadro 4 - Molino

Compilare solo in caso di produzione di sfarinato:

– Indicazione del Codice fiscale, della Ragione Sociale (se persona giuridica) ovvero del cognome e del nome (se persona fisica), della sede del molino in cui sarà prodotto lo sfarinato.

Quadro 5 - Lavorazione

- Data di inizio lavorazione, conformemente ai termini di cui all’art.1, comma 3
- Quantità complessiva in chilogrammi della produzione, conformemente ai termini di cui all’art.1, commi 3 e 4.
- Descrizione della Pasta o, in alternativa, dello Sfarinato da produrre.

Indicare il tipo di pasta alimentare o lo sfarinato da produrre.

L’applicazione fornisce la lista delle paste/sfarinati; il richiedente seleziona quella che intende produrre.

Quadro 6 - Materie prime e Sostanze

- Materie prime e sostanze che si intendono utilizzare riportando, per ciascuna di esse, la quantità espressa in chilogrammi.

L’applicazione fornisce la lista delle materie prime e delle sostanze, il richiedente seleziona quella che intende utilizzare. Il procedimento è iterativo.

Quadro 7 - Miscele vitaminiche

- Miscele vitaminiche che si intendono utilizzare, riportando, per ciascuna di esse, la composizione per ogni chilogrammo di miscela.

L’applicazione fornisce la lista delle miscele vitaminiche; il richiedente seleziona quella che intende utilizzare. Il procedimento è iterativo.
La comunicazione è richiesta solamente per la produzione di sfarinati e paste alimentari addizionati di vitamine e/o minerali, ottenuta ai sensi dell’art. 12 del DPR n. 187/01 o che non sono conformi al regolamento (CE) 1925/2006.
Si rammenta che gli sfarinati e le paste alimentari con aggiunta di vitamine e minerali, purché conformi al Reg. (CE) n. 1925/2006, al momento della prima commercializzazione in Italia devono essere notificati al Ministero della Salute ai sensi della Circolare 6 marzo 2008, n.4075 “*Alimenti soggetti alla procedura di notifica dell'etichetta al Ministero della salute, con particolare riferimento agli alimenti addizionati di vitamine e minerali o di talune altre sostanze di cui al reg. (CE) 1925/2006 Indicazioni sulle modalità della procedura di notifica*”.

Quadro 8 – Caratteristiche

Da indicare solo in caso di produzione di sfarinati e nel caso in cui la stessa è finalizzata a produrre paste alimentari con caratteristiche diverse dai limiti stabiliti dal regolamento:
- Caratteristiche con percentuale di presenza del prodotto.

L’applicazione fornisce la lista delle caratteristiche; il richiedente seleziona quella che intende utilizzare. Il procedimento è iterativo.

Quadro 9 - Paesi

- Paesi dove il soggetto interessato intende spedire o esportare.

L’applicazione fornisce la lista dei Paesi, opportunamente distinti; il richiedente seleziona quello dove intende spedire o esportare. Il procedimento è iterativo.

Quadro 10 - Annotazioni

- Riportare eventuali osservazioni
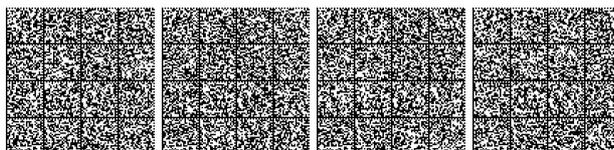
Il richiedente, compilati i dati della Comunicazione, deve confermare l'inserimento.
L'applicazione, registra la comunicazione nel Sian, assegnando un numero di posizione, un numero e data di protocollo, per l'avvenuta compilazione.

E' possibile apportare successive modifiche alla comunicazione relativamente a:
- incrementi di produzione (art.1, comma 4)
- inserimenti di nuovi Paesi di destinazione (art.1, comma 5).

Alla conferma della modifica, l'applicazione mantiene il numero di posizione e registra la modifica della comunicazione, assegnando un numero e data di variazione che si agginge al numero di protocollo.

Riepilogo dei dati relativi alla produzione effettuata ed alle quantità esportate o spedite entro il 31 dicembre

1. Quantità di produzione, al 31 dicembre:

Il soggetto interessato riporta nella comunicazione la reale quantità prodotta.

2. Quantità spedita o esportata:

I soggetti interessati riportano, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, le quantità spedite o esportate nei paesi precedentemente inseriti nelle rispettive comunicazioni.

Si precisa che è obbligatorio aver inserito il paese di destinazione nelle rispettive comunicazioni per poter inserire le quantità oggetto di spedizione o di esportazione.
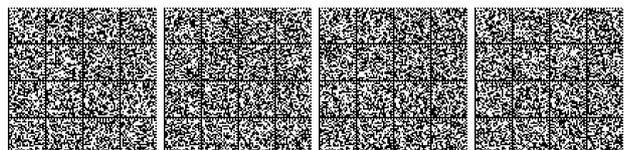
Allegato 3: Modalità di tenuta del registro di carico e scarico

1. Il registro di carico e scarico contiene le indicazioni minime indicate nelle tabelle A e B.

Tabella A - Sfarinati e Paste alimentari aventi caratteristiche non conformi a quelle previste per il mercato nazionale, ottenuti esclusivamente dalla lavorazione di materie prime conformi e/o sostanze di cui è autorizzato l'impiego

Nella parte "carico"	**Nella parte scarico**" :
1. la data di lavorazione e la quantità del prodotto ottenuto, con l'indicazione della tipologia e del riferimento alla comunicazione di cui all'art. 1	1. la data di esportazione/spedizione/ trasferimento presso il deposito, il quantitativo con l'indicazione della tipologia e del riferimento alla comunicazione di cui all'art.1, gli estremi del documento di uscita nonché il nome e l'indirizzo del destinatario della merce.

Tabella B - Sfarinati e Paste alimentari aventi caratteristiche non conformi a quelle previste per il mercato nazionale, nella lavorazione dei quali sono usate anche materie prime non conformi e/o sostanze di cui è non autorizzato l'impiego

Nella parte "carico"	**Nella parte scarico**" :
1. ***per le materie prime/sfarinati con requisiti diversi da quelli prescritti e/o di sostanze delle quali non è autorizzato l'impiego***: la data di introduzione in magazzino/stabilimento, la quantità e la specifica denominazione merceologica, nonché il nome e l'indirizzo del fornitore e degli estremi dei documenti di acquisto e/o di accompagnamento dei prodotti; 2. ***per le materie prime/sfarinati conformi e/o le sostanze delle quali è autorizzato l'impiego:*** la data di avvio alla lavorazione, la quantità, la specifica denominazione merceologica, nonché gli estremi dei documenti di acquisto e/o di accompagnamento dei prodotti; 3. la data di lavorazione e la quantità del prodotto ottenuto, con l'indicazione della tipologia e del riferimento alla comunicazione di cui all'art.1	1. la data della lavorazione, la quantità e la specifica denominazione merceologica delle materie prime e/o sostanze utilizzate nella lavorazione, 2. la data di esportazione / spedizione / trasferimento presso il deposito, il quantitativo, con l'indicazione della tipologia e del riferimento alla comunicazione di cui all'art.1, gli estremi del documento di uscita nonché il nome e l'indirizzo del destinatario della merce.

Sono esentati dagli obblighi di registrazione l'acqua, il sale, le spezie, gli aromi, gli ingredienti utilizzati per i ripieni (nel caso di paste alimentari con ripieno) e gli ingredienti aggiunti nelle paste speciali di cui all'art. 7 del DPR 187/01. In tal caso va specificata la percentuale dell'insieme di questi ingredienti sull'impasto.

2. Le annotazioni di carico e scarico di cui al punto 1 sono effettuate entro il giorno lavorativo successivo alla data di effettivo svolgimento delle relative operazioni. (Ai fini del presente DM, per "giorno lavorativo" si intendono i giorni dal lunedì al venerdì, festivi esclusi).

3. Il registro è tenuto nei luoghi stessi in cui i prodotti sono lavorati e depositati. Sono esclusi i depositi di prodotti finiti e confezionati. La documentazione commerciale di entrata e di uscita dei prodotti finiti e confezionati riporta l'indicazione del lotto e del riferimento alla comunicazione di cui all'art.1.

4. Nel caso di lavorazione per conto terzi, il registro è tenuto da chi procede materialmente alla lavorazione.

5. Il registro, preventivamente vidimato dalle Regioni o Province autonome competenti ove ha sede lo stabilimento, è tenuto:

a) manualmente o

b) con sistemi informatici, costituito da non oltre **500 fogli**, da stamparsi entro il settimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni di carico e/o di scarico indicate al punto 1 e, comunque, a richiesta degli Organi di controllo.

6. Il registro prima della vidimazione, deve riportare:

a. sul frontespizio, a cura della ditta richiedente, le seguenti indicazioni:
   - «Registro di carico e scarico degli sfarinati e delle paste alimentari di cui al Decreto Ministeriale ______________________ »
   - il nome o ragione sociale, la partita IVA e l'indirizzo della sede legale dell'impresa;
   - l'indirizzo dello stabilimento/magazzino/molino;
   - il nome, i dati anagrafici e il codice fiscale del responsabile legale;
   - il numero di pagine costituenti il registro.
   - il progressivo del registro riferito allo stabilimento/magazzino/molino e all'anno
   - la data di vidimazione
b. la numerazione di ogni pagina (pag. x di y)
c. nel caso di fogli liberi per la tenuta con sistemi informatici, su ogni pagina:
   - il nome o la ragione sociale della ditta e l'indirizzo dello stabilimento
   - il numero progressivo del registro riferito allo stabilimento/magazzino/molino e all'anno.

7. L'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico viene assolto qualora le informazioni richieste al punto 1, tabelle A e B, se presenti nel sistema di rintracciabilità adottato dalla ditta in ottemperanza al Reg. (CE) 178/2002, siano annotate/stampate sui fogli vidimati secondo le prescrizioni di cui ai punti 5 e 6.

14A00907

DECRETO 29 gennaio 2014.

Autorizzazione al laboratorio «Igienstudio S.r.l.», in Jesi, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Vista la richiesta presentata in data 14 gennaio 2014 dal laboratorio Igienstudio S.r.l., ubicato in Jesi (AN), Viale del Lavoro n. 37/a, volta ad ottenere l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 dicembre 2011 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Considerato che l'organismo ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento con nota datata 21 gennaio 2014, ha comunicato che il Comitato l'accreditamento n. 0778 al laboratorio Igienstudio S.r.l., ubicato in Jesi (AN), Viale del Lavoro n. 37/a è stato concesso in data 14 dicembre 2011 con scadenza 11 dicembre 2015;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Igienstudio S.r.l., ubicato in Jesi (AN), Viale del Lavoro n. 37/a, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Responsabile del laboratorio è il dott. Augusto Gaggiotti.

Art. 3.

L'autorizzazione ha validità fino all'11 dicembre 2015 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 4.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Igienstudio S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 5.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2014

Il capo dipartimento: ESPOSITO
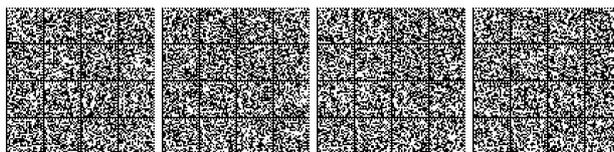
ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Numero di iodio	Reg. CEE 2568/1991 allegato XVI
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III

14A00779

DECRETO 29 gennaio 2014.

Protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla denominazione Patata Novella di Galatina, per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto l'art. 9, comma 1, del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione;

Visto l'art. 12, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, relativo alle disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Vista la domanda presentata dall'Associazione Produttori Patate Novelle di Galatina, con sede in Lecce, presso studio associato Reho in viale Lo Re n. 6, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione Patata Novella di Galatina, ai sensi del citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Vista la nota protocollo n. 62409 del 28 novembre 2013 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione Produttori Patate Novelle di Galatina, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza di riconoscimento della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione Patata Novella di Galatina, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione Produttori Patate Novelle di Galatina, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione Patata Novella di Galatina, secondo il disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, alla denominazione Patata Novella di Galatina.

Art. 2.

La denominazione Patata Novella di Galatina è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it
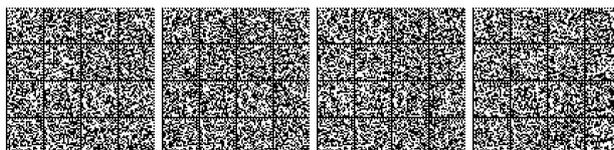
Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione Patata Novella di Galatina, come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Art. 5.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 entra in vigore successivamente all'emanazione del decreto di autorizzazione all'organismo di controllo incaricato della verifica del rispetto del disciplinare di produzione, così come previsto dal comma 2, dell'art. 12 del decreto 14 ottobre 2013.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2014

Il capo dipartimento: ESPOSITO

14A00781

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 gennaio 2014.

Nomina del commissario straordinario della S.p.A. North East Service, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto del Tribunale di Treviso in data 6 dicembre 2013, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per la società North East Service S.p.A.;

Ritenuto di dover procedere alla nomina del commissario straordinario nella procedura sopra citata;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 10 aprile 2013, dal titolo «Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270»;

Ritenuto di procedere alla nomina di un commissario straordinario e di nominare il dott. Sante Casonato, già commissario giudiziale della medesima società;

Considerato che il dott. Sante Casonato risponde ai requisiti di cui al citato decreto ministeriale in data 10 aprile 2013;

Visti gli articoli 38, comma 3, e 105, commi 2 e 4, del citato decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società North East Service S.p.A. è nominato commissario straordinario il dott. Sante Casonato, nato a Oderzo (Treviso), il 27 novembre 1961.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Treviso;

alla Camera di commercio di Treviso ai fini dell'iscrizione nel Registro delle imprese;

alla Regione Veneto;

al Comune di Treviso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 22 gennaio 2014

Il Ministro: ZANONATO

14A00878

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 21 gennaio 2014.

Ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, nel triennio 2013-2015, nell'ambito delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto d'impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;

Visto l'art. 2 del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, ed in particolare il comma 1, lettera *A)*, come modificato dall'art. 1, del decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129, in base al quale il decreto del Presidente della Repubblica, che conclude le procedure per la defini-

zione della disciplina del rapporto d'impiego delle Forze di polizia ad ordinamento civile, è emanato «a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica ... e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale ...»;

Visto l'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ed in particolare il comma 1, confermato dall'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, che determina, a decorrere dal 1° gennaio 2003, il limite massimo dei distacchi sindacali retribuiti, autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile, rispettivamente, nei contingenti complessivi di n. 63 distacchi sindacali per la Polizia di Stato, di n. 32 distacchi sindacali per il Corpo della polizia penitenziaria e di n. 10 distacchi sindacali per il Corpo forestale dello Stato;

Visto il comma 12 dell'art. 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nel testo introdotto dall'art. 63, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che dispone: "La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11 ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti successivi";

Visto il citato art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, ed in particolare il comma 2, come modificato dal comma 4 dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, il quale prevede che alla ripartizione degli specifici menzionati contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti, tra le organizzazioni sindacali del personale rappresentative sul piano nazionale, incluse nel decreto ministeriale 31 ottobre 2013 di individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il triennio 2013-2015, ai sensi della normativa vigente, provvede, nell'ambito, rispettivamente, della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, il Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo quadrimestre di ciascun "biennio" (ora triennio, ai sensi del richiamato comma 12 dell'art. 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nel testo introdotto dall'art. 63, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150);

Visto il richiamato comma 2 dell'art. 31 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, che prevede che la ripartizione, la quale ha validità fino alla successiva, degli specifici contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti, nell'ambito, rispettivamente, della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, «…è effettuata esclusivamente in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale alle rispettive amministrazioni, accertate per ciascuna delle organizzazioni sindacali aventi titolo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione…»;

Visto l'art. 34, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica, confermato dall'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, secondo il quale le amministrazioni centrali delle Forze di polizia ad ordinamento civile «…inviano, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ...», accertate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;

Viste le note del 3 aprile 2013, prot. 615, pervenuta in data 10 aprile 2013, e del 10 giugno 2013, prot. 1075, pervenuta in data 17 giugno 2013, con le quali il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha trasmesso i dati relativi alla rilevazione delle deleghe per i contributi sindacali, accertati alla data del 31 dicembre 2012, con riguardo alle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale del Corpo forestale dello Stato precisando nella nota del 10 giugno 2013 che "il prospetto tiene conto dello scioglimento del patto affiliativo, ormai irreversibile, e della possibilità di identificare separatamente le deleghe sindacali dei singoli soggetti sindacali SaPeCoFS e CISAL FFP CNCFS; precisazione confermata con la nota dell'11 settembre 2013, prot. n. 1550, pervenuta il 12 settembre 2013, con la quale il Ministero "prende atto dell'estinzione del soggetto sindacale riconosciuto come FE.SI.FO SaPeCoFS-CISAL, nato dall'affiliazione tra le sigle sindacali SaPeCoFS e CISAL- CFS";

Vista la nota dell'8 agosto 2013, prot. 557/RS/01/124/4970, pervenuta in data 14 agosto 2013, con la quale il Ministero dell'Interno ha trasmesso i dati certificati relativi alla rilevazione delle deleghe per i contributi sindacali accertati alla data del 31 dicembre 2012, con riguardo alle organizzazioni esponenziali degli interessi del personale della Polizia di Stato, facendo presente che per i dati non certificati, afferenti alle organizzazioni prive del requisito della maggiore rappresentatività, "non sono emersi elementi che autorizzino a discostarsi dal dato rilevato presso le sedi periferiche";

Vista la nota del 17 settembre 2013, prot. 315710-2013, pervenuta in data 18 settembre 2013, con la quale il Ministero della Giustizia ha trasmesso i dati certificati relativi alla rilevazione delle deleghe per i contributi sindacali accertati alla data del 31 dicembre 2012, con riguardo alle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale del Corpo della polizia penitenziaria;

Vista la nota del 26 novembre 2013, prot. DFP 0054475 P-4.17.1.12 del Dipartimento della Funzione Pubblica, con la quale le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, in quanto aventi titolo alla ripartizione dei distacchi nella loro qualità di organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, sono state invitate a formulare eventuali osservazioni sulla ipotesi di ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi;

Viste la nota del 30 novembre 2013, prot. 14673/1K3/S.G. dell'Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria (OSAPP), la nota del 29 novembre 2013, prot. 907/13/RS. della Associazione sindacale UGL Polizia Penitenziaria, la nota del 28 novembre 2013, prot. 725.SG/13 del Sindacato Italiano Appartenenti Polizia (SIAP), con le quali le predette OO.SS. hanno formulato osservazioni in merito;

Vista la nota del 10 dicembre 2013, prot. DFP 0057068 P-4.17.1.12.5, con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha rappresentato al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria che le osservazioni delle OO.SS. non potevano essere ritenute meritevoli di accoglimento in quanto contrastanti con la normativa vigente;

Viste le note del 17 dicembre 2013, prot. GDAP-0430684-2013 e prot. GDAP-0430692-2013, con le quali il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha trasmesso alle OO.SS. interessate le predette valutazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2013, con il quale l'On. Avv. Gianpiero D'Alia è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2013, con il quale all'On. Avv. Gianpiero D'Alia, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 maggio 2013, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione è stato delegato, tra l'altro, ad esercitare le funzioni riguardanti "...le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni…", nonché le funzioni riguardanti, tra l'altro, "..l'attuazione…del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,…» ;

Decreta:

Art. 1.

Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, per il triennio 2013-2015, nell'ambito della Polizia di Stato

Il contingente complessivo di 63 distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, confermato dall'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, a favore del personale della Polizia di Stato, è ripartito, per il triennio 2013-2015, tra le seguenti organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato, rappresentative sul piano nazionale, incluse nel decreto ministeriale 31 ottobre 2013 di individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale, per il triennio 2013-2015, tenuto conto delle modalità di cui all'art. 31, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, e successive modificazioni ed integrazioni, esclusivamente in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale della Polizia di Stato all'amministrazione ed accertate per ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2012:

1) S.I.U.L.P. (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia) n. 17 distacchi sindacali;

2) S.A.P. (Sindacato Autonomo Polizia) n. 13 distacchi sindacali;

3) S.I.A.P. (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia) n. 9 distacchi sindacali;

4) S.I.L.P. per la CGIL (Sindacato Italiano Lavoratori Polizia per la CGIL) n. 6 distacchi sindacali;

5) UGL – POLIZIA DI STATO n. 5 distacchi sindacali;

6) FEDERAZIONE COISP n. 5 distacchi sindacali;

7) CONSAP – ADP n. 4 distacchi sindacali;

8) FEDERAZIONE UIL POLIZIA-ANIP -ITALIA SICURA (Rdp-Pnfi) n. 4 distacchi sindacali.

Art. 2.

Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, per il triennio 2013-2015, nell'ambito del Corpo della polizia penitenziaria

Il contingente complessivo di 32 distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, confermato dall'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, a favore del personale del Corpo della polizia penitenziaria, è ripartito, per il triennio 2013-2015, tra le seguenti organizzazioni sindacali del personale del Corpo della polizia penitenziaria, rappresentative sul piano nazionale, incluse nel decreto ministeriale 31 ottobre 2013 di individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale, per il triennio 2013-2015, tenuto conto delle modalità di cui all'art. 31, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, e successive modificazioni ed integrazioni, esclusivamente in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale del Corpo della polizia penitenziaria all'amministrazione ed accertate per ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2012:

1) S.A.P.Pe. (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria) n. 9 distacchi sindacali;

2) UIL-PA/P.P. n. 5 distacchi sindacali;

3) O.S.A.P.P. (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria) n. 4 distacchi sindacali;

4) Si.N.A.P.Pe. (Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria) n. 4 distacchi sindacali;

5) CISL. FNS n. 3 distacchi sindacali;

6) UGL Polizia Penitenziaria n. 3 distacchi sindacali;

7) F.S.A.- C.N.P.P. n. 2 distacchi sindacali;

8) CGIL FP/PP n. 2 distacchi sindacali.

Art. 3.

Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, per il triennio 2013-2015, nell'ambito del Corpo forestale dello Stato

Il contingente complessivo di 10 distacchi sindacali retribuiti autorizzabili, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, confermato dall'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, a favore del personale del Corpo forestale dello Stato, è ripartito, per il triennio 2013-2015, tra le seguenti organizzazioni sindacali del personale del Corpo forestale dello Stato, rappresentative sul piano nazionale, incluse nel decreto ministeriale 31 ottobre 2013 di individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale, per il triennio 2013-2015, tenuto conto delle modalità di cui all'art. 31, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, e successive modificazioni ed integrazioni, esclusivamente in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale del Corpo forestale dello Stato all'amministrazione ed accertate per ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2012:

1) S.A.P.A.F. (Sindacato Autonomo Polizia Ambientale Forestale) n. 3 distacchi sindacali;

2) Federazione Nazionale UGL/Corpo Forestale dello Stato n. 3 distacchi sindacali;

3) Sindacato Nazionale Forestale (S.N.F.) n. 2 distacchi sindacali;

4) Federazione Nazionale Sicurezza CISL/CFS n. 1 distacchi sindacali;

5) FP CGIL/CFS n. 1 distacco sindacale.

Art. 4.

Decorrenza delle ripartizioni dei distacchi sindacali retribuiti

La ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti di cui agli articoli 1, 2 e 3 decorre, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, confermato dall'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, dall'entrata in vigore del presente decreto fino all'adozione del successivo decreto.

Art. 5.

Modalità e limiti per il collocamento in distacco sindacale retribuito

Il collocamento in distacco sindacale retribuito è consentito, nei limiti massimi indicati nei precedenti articoli per ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile, nel rispetto delle disposizioni, modalità e procedure contenute nell'art. 31, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, confermato dall'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 21 gennaio 2014

Il Ministro: D'ALIA

14A00778
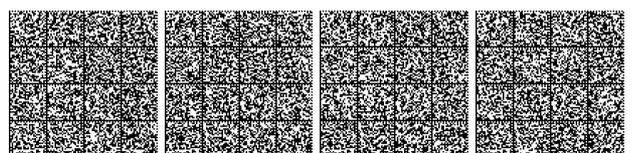
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 24 gennaio 2014.

Attività di rimborso alle regioni, per il ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa dei medicinali per uso umano «Bivis» e «Giant». (Determina n. 78/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Viste le determinazioni AIFA del 1° luglio 2011 pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 9 luglio 2011 con l'indicazione del tetto di spesa per i medicinali «Bivis» e «Giant»;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 19 novembre 2013;

Vista la deliberazione n. 29 del 18 dicembre 2013 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Ai fini del ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa accertata, per le specialità medicinali BIVIS e GIANT, nel periodo agosto 2012 - dicembre 2013, l'azienda dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte regioni come riportato nell'allegato elenco (allegato 1).

Art. 2.

I versamenti degli importi dovuti alle singole regioni devono essere effettuati in un'unica tranche entro il 30 giugno 2014.

Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando i riferimenti indicati nelle «Modalità di versamento del Payback 5% - 2013 alle regioni» specificando comunque nella causale: «somme dovute per il ripiano dell'eccedenza del tetto di spesa per la specialità...».

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 24 gennaio 2014

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO *1*

Ripartizione regionale del ripiano dello sfondamento del tetto di spesa

Ditta: MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.

Specialità medicinale: BIVIS; GIANT (sfondamento agosto2012-dicembre2013)

	Ammontare sforamento
Abruzzo	€ 343.638
Basilicata	€ 184.481
Calabria	€ 658.886
Campania	€ 1.706.775
Emilia Romagna	€ 653.291
Friuli V. Giulia	€ 342.481
Lazio	€ 1.518.638
Liguria	€ 519.575
Lombardia	€ 1.962.644
Marche	€ 380.145
Molise	€ 100.487
Piemonte	€ 865.398
Pr. Aut. Bolzano	€ 108.194
Pr. Aut. Trento	€ 113.481
Puglia	€ 1.332.811
Sardegna	€ 542.875
Sicilia	€ 1.443.067
Toscana	€ 542.674
Umbria	€ 179.931
Valle d'Aosta	€ 27.887
Veneto	€ 910.295
Italia	**€ 14.437.654**

14A00864

DETERMINA 29 gennaio 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Aerrane» (isoflurano), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 89/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Baxter S.p.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale AERRANE (isoflurano);

Vista la domanda con la quale la ditta Baxter S.p.A. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con numero A.I.C. 029033038 e n. 029033040;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 6 novembre 2013;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 17 dicembre 2013;

Vista la deliberazione n. 1 del 20 gennaio 2014 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale AERRANE (isoflurano) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«100 ml liquido per inalazione» 6 flaconi da 100 ml;

A.I.C. n. 029033038 (in base 10) 0VQ0LG (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 143,98;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 237,63;

«250 ml liquido per inalazione» 6 flaconi da 250 ml;

A.I.C. n. 029033040 (in base 10) 0VQ0LJ (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 406,07;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 670,18.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale AERRANE (isoflurano) è la seguente: uso riservato agli ospedali, alle cliniche e alle case di cura. Vietata la vendita al pubblico (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 29 gennaio 2014

Il direttore generale: PANI

14A00865
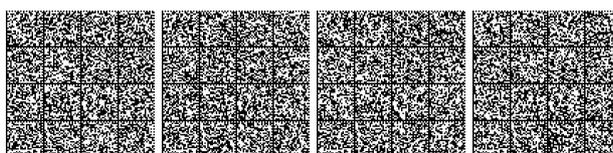
DETERMINA 29 gennaio 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Brufen» (ibuprofene), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 91/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'art. 13 comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'art. 1, comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Medifarm S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale BRUFEN (ibuprofene);

Vista la domanda con la quale la ditta Medifarm S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con A.I.C. n. da 042830012;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 13 gennaio 2014;

Vista la deliberazione n. 1 del 20 gennaio 2014 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale BRUFEN (ibuprofene) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione:

«600 mg compresse rivestite» 30 compresse in blister;

A.I.C. n. 042830012 (in base 10) 18V25W (in base 32);

classe di rimborsabilità: A (nota 66);

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 4,54;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 7,50.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale BRUFEN (ibuprofene) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 29 gennaio 2014

Il direttore generale: PANI

14A00866
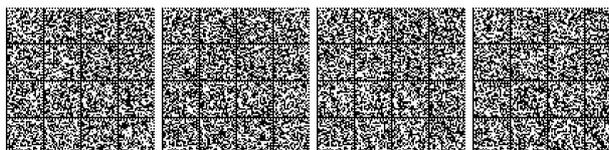
DETERMINA 29 gennaio 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Escitalopram Sandoz» (escitalopram), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 92/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'art. 13 comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'art. 1, comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Visto l'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Visto l'art. 12, comma 6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Visto il decreto con il quale la società Sandoz S.p.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale ESCITALOPRAM SANDOZ (escitalopram);

Vista la domanda con la quale la ditta Sandoz S.p.A. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con numeri A.I.C. 042022234, 042022590, 042022804, 042022943;

Vista la deliberazione n. 1 del 20 gennaio 2014 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ESCITALOPRAM SANDOZ (escitalopram) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 042022234 (in base 10) 182FBU (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 5,45;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 10,22;

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA-AL-PVC/AL;

A.I.C. n. 042022590 (in base 10) 182FPY (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 5,45;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 10,22;

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 042022804 (in base 10) 182FWN (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 10,75;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 20,16;
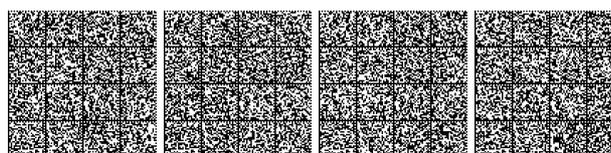
«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 042022943 (in base 10) 182G0Z (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 10,75;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 20,16.

La classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale ESCITALOPRAM SANDOZ è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ESCITALOPRAM SANDOZ (escitalopram) è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 29 gennaio 2014

Il direttore generale: PANI

14A00867

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PALERMO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, di cui al DPR 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto specificata impresa, già assegnataria del marchio a fianco della stessa indicato, è stata cancellata dal Registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del D.lgs. 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricolura di Palermo in quanto dal 31 ottobre 2013 ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed ha provveduto in data 20 gennaio 2014, alla riconsegna del punzone in dotazione.

Impresa: NARA Snc di Nicola e Riccardo Arena con sede in Palermo - Via Mariano Stabile, 171 - assegnataria del marchio «253 PA».

14A00879

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 12 febbraio 2014, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 15 cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali e di attestati comprovanti la qualità di Senatori e Senatrici della XVII Legislatura, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete che sia abrogata: la legge 20 febbraio 1958, n. 75 recante "Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento altrui"?»

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il Comitato Promotore LEGA NORD Via Carlo Bellerio n. 41 – MILANO tel. 02/66234203 e-mail : bertocald@gmail.com

14A01024

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 12 febbraio 2014, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 15 cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali e di attestati comprovanti la qualità di Senatori e Senatrici della XVII Legislatura, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete che siano abrogati: il R.D. n. 773 del 1931 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", nel testo risultante per effetto di successive modificazioni ed integrazioni limitatamente all'articolo 1, comma 4, limitatamente alle parole: "dal prefetto e"; il R.D. n. 383 del 1934 "Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale", nel testo risultante per effetto di successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente all'articolo 18, comma 1 che recita "Ogni Provincia ha un Prefetto, un Viceprefetto, un Consiglio di Prefettura e una Giunta amministrativa" e all'articolo 19;

la legge n. 121 del 1981 "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza", limitatamente all'articolo 13;

il decreto legislativo n. 300 del 1999, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59", nel testo risultante per effetto di successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente all'articolo 11;

la legge n. 131 del 2003, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2012, n. 3", limitatamente all'articolo 10;

il D.P.R. 3 aprile 2006 n. 180 "Regolamento recante disposizioni in materia di Prefetture-Uffici territoriali del Governo, in attuazione dell'articolo 11 del D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni";

il decreto-legge n. 95 del 2012, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 35, limitatamente all'articolo 10?»

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il Comitato Promotore LEGA NORD Via Carlo Bellerio n. 41 – MILANO tel. 02/66234203 e-mail: bertocald@gmail.com

14A01025

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 12 febbraio 2014, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 15 cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali e di attestati comprovanti la qualità di Senatori e Senatrici della XVII Legislatura, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete che sia abrogato: l'art. 7 "Modifiche alla disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni" della legge 6 agosto 2013, n. 97 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013"?»

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il Comitato Promotore LEGA NORD Via Carlo Bellerio n. 41 – MILANO tel. 02/66234203 e-mail : bertocald@gmail.com

14A01026

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 12 febbraio 2014, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 15 cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali e di attestati comprovanti la qualità di Senatori e Senatrici della XVII Legislatura, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete che sia abrogato: il decreto-legge n. 201 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo risultante per effetto di modificazioni e integrazioni successive, limitatamente all'articolo 24?»

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il Comitato Promotore LEGA NORD Via Carlo Bellerio n. 41 – MILANO tel. 02/66234203 e-mail : bertocald@gmail.com

14A01027

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 12 febbraio 2014, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 15 cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali e di attestati comprovanti la qualità di Senatori e Senatrici della XVII Legislatura, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete che sia abrogato: il decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa", convertito, con modificazioni, in legge 25 giugno 1993, n. 205 ?»

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il Comitato Promotore LEGA NORD Via Carlo Bellerio n. 41 – MILANO tel. 02/66234203 e-mail : bertocald@gmail.com

14A01028

MINISTERO DELL'INTERNO

Soppressione della Parrocchia Maria SS. delle Grazie, in Genzano di Lucania

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 gennaio 2014, viene soppressa la Parrocchia Maria SS. delle Grazie, con sede in Genzano di Lucania (PZ).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia sotto il titolo di "Santa Maria della Platea e Maria SS. delle Grazie", con sede in Genzano di Lucania (PZ).

14A00913

Soppressione della Parrocchia S. Tommaso Apostolo, in Torino

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 gennaio 2014, viene soppressa la Parrocchia di S. Tommaso Apostolo, con sede in Torino.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia S. Giovanni Battista-Cattedrale Metropolitana., con sede in Torino.

14A00914

Soppressione della Parrocchia S. Maria di Superga, in Torino

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 gennaio 2014, viene soppressa la Parrocchia S. Maria di Superga, con sede in Torino.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile del momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia Madonna del Rosario, con sede in Torino.

14A00915

Soppressione della Confraternita dell'Angelo Custode, in Gaeta

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 gennaio 2014, viene soppressa la Confraternita dell'Angelo Custode, con sede in Gaeta (LT).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arcidiocesi di Gaeta, con sede in Gaeta (LT).

14A00916

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione, rilasciata alla «Euroconsult S.r.l.», in Bolzano.

Con D.D. 30 gennaio 2014, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione, rilasciata con decreto interministeriale 24 giugno 1972 alla società Euroconsult srl, con sede in Bolzano C.F. ed iscrizione al registro delle imprese n. 00753110279, è dichiarata deceduta su istanza della società a seguito di rinuncia allo svolgimento dell'attività disciplinata dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

14A00911

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla Fiduciaria Banknord S.p.a. ora Fiduciaria Banknord S.r.l., in liquidazione.

Con D.D. 30 gennaio 2014, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata con decreto interministeriale 25 novembre 1981 alla società Fiduciaria Banknord S.p.A. ora Fiduciaria Banknord S.r.l. in liquidazione, C.F. ed iscrizione al registro delle imprese di Monza Brianza n. 04835980154, è dichiarata deceduta su istanza della società a seguito di rinuncia allo svolgimento dell'attività disciplinata dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

14A00912

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Liquidazione coatta amministrativa della «Aquaservice & logistic società cooperativa», in Trento e nomina del commissario liquidatore.

LA GIUNTA PROVINCIALE

(*omissis*);

Delibera:

1. di disporre (*omissis*) la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545 terdecies del Codice civile della Aquaservice & Logistic società cooperativa con sede in Trento - Fraz. Gardolo - via Soprassasso n. 21;

2. di nominare, quale Commissario liquidatore della stessa, il Dott. Mariano Zanolli (Codice Fiscale - ZNL MRN 54L03 L378P) commercialista con studio in Trento - via Andrea Pozzo n. 30;

3. di non procedere alla nomina del Comitato di sorveglianza, dando atto che qualora se ne manifestasse la necessità nel corso della procedura, si provvederà in tal senso con specifico provvedimento.

4. di dare atto che il compenso e il rimborso delle spese sostenute dal Commissario liquidatore saranno determinati in applicazione del decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 23 febbraio 2001 recante "Rideterminazione dei compensi e dei rimborsi spese spellanti ai commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai componenti dei comitati di sorveglianza" ed i cui oneri sono a carico della procedura;

5. di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e nella *Gazzetta Ufficiale* e la comunicazione al Registro Imprese.

14A00908

Liquidazione coatta amministrativa della «Green Power 45 società cooperativa sociale», in Mezzolombardo.

LA GIUNTA PROVINCIALE

(*omissis*);

Delibera:

1. di disporre (*omissis*) la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545 terdecies del Codice civile della Green Power 45 società cooperativa sociale con sede in Mezzolombardo - via Corso del Popolo n. 15;

2. di nominare, quale Commissario liquidatore della stessa, Dott. Valter Dalsass (Codice Fiscale - DLSVTR68C05Z404K) commercialista con studio in Trento - via Romano Guardini n. 24;

3. di non procedere alla nomina del Comitato di sorveglianza, dando atto che qualora se ne manifestasse la necessità nel corso della procedura, si provvederà in tal senso con specifico provvedimento;

4. di dare atto che il compenso e il rimborso delle spese sostenute dal Commissario liquidatore saranno determinati in applicazione del decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 23 febbraio 2001 recante "Rideterminazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai componenti dei comitati di sorveglianza" ed i cui oneri sono a carico della procedura;

5. di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e nella *Gazzetta Ufficiale* e la comunicazione al Registro Imprese.

14A00909

Liquidazione coatta amministrativa della «DML Servizi società cooperativa in liquidazione», in Trento e nomina del commissario liquidatore.

LA GIUNTA PROVINCIALE

(*omissis*);

Delibera:

1. di disporre (*omissis*) la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545 terdecies del Codice civile della DML Servizi società cooperativa in liquidazione con sede in Trento - via Innsbruck N. 33;

2. di nominare, quale Commissario liquidatore della stessa, il dott. Dott. Matteo Fronchetti (Codice Fiscale - FRN MTT 69M20 L378C) dottore commercialista con studio in Trento - Piazza General Cantore n. 21;

3. di non procedere alla nomina del Comitato di sorveglianza, dando atto che qualora se ne manifestasse la necessità nel corso della procedura, si provvederà in tal senso con specifico provvedimento;

4. di dare atto che il compenso e il rimborso spese del Commissario liquidatore saranno determinati in applicazione del decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 23 febbraio 2001 recante "Rideterminazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai componenti dei comitati di sorveglianza" ed i cui oneri sono a carico della procedura;

5. di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e nella *Gazzetta Ufficiale* e la comunicazione al Registro Imprese.

14A00910

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso della Cassa depositi e prestiti S.p.A., recante: «Avviso relativo all'emissione di nuove serie di buoni fruttiferi postali.». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 33 del 10 febbraio 2014).

Nel testo dell'avviso citato in epigrafe, a pag. 70, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al sesto rigo dove è scritto: «…con le sigle «C12», «*049*»,…», leggasi: «…con le sigle «C12», «*D49*»,…».

14A00980

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-036) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

45-410100140213

€ 1,00